

Assemblea Regionale Siciliana

LXXXV

SEDUTA DI MERCOLEDI' 16 GIUGNO 1948

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	pag.		pag.
Interrogazioni (Annunzio):		Disegno di legge (Discussione): « Applica-	
PRESIDENTE	1409	zione del territorio della Regione sici-	
Interpellanze (Annunzio):		liana del D. L. C. P. S. 5 ottobre 1947,	
PRESIDENTE	1410	n. 1208, pubblicato nella Gazzetta Uffi-	
Mozione (Annunzio)		ciale della Repubblica italiana n. 262,	
PRESIDENTE	1410	del 14 novembre 1947, contenente l'au-	
Disegno di legge (Discussione): « Applica-		mento di sanzioni pecuniarie comminate	
zione nel territorio della Regione sici-		da leggi tributarie e finanziarie » (82):	
liana del D. L. C. P. S. 25 novembre 1947,		PRESIDENTE	1412 1413
n. 1283, pubblicato nella Gazzetta Uffi-		BONFIGLIO, relatore	1412
ciale della Repubblica italiana n. 273,		RESTIVO, Assessore alle finanze ed al	
del 27 novembre 1947, relativo alla isti-		patrimonio	1413
tuzione di un'addizionale straordinaria		Idem (Votazione segreta):	
all'imposta generale sull'entrata » (92):		PRESIDENTE	1413
PRESIDENTE	1410 1411	Idem (Risultato della votazione segreta):	
ROMANO GIUSEPPE, relatore	1410 1411	PRESIDENTE	1413
RESTIVO, Assessore alle finanze ed al		Disegno di legge (Discussione): « Applica-	
patrimonio	1410 1411	zione nel territorio della Regione sici-	
BENEVENTANO	1411	liana del D. L. C. P. S. 30 giugno 1947,	
Idem (Votazione segreta):		n. 609, contenente nuove norme sulla	
PRESIDENTE	1411	imposta in surrogazione del bello e del	
Idem (Risultato della votazione segreta):		registro » (96):	
PRESIDENTE	1411	PRESIDENTE	1413
Ordine del giorno (Inversione):		AUSIELLO, relatore	1413 1414
LANDOLINA	1412	STABILE	1414
PRESIDENTE	1412	RESTIVO, Assessore alle finanze ed al	
Commissione parlamentare per il problema		patrimonio	1414
Idrico di Palermo (Risalimenti) (Nomina):		Idem (Votazione segreta):	
LANDOLINA	1412	PRESIDENTE	1414
PRESIDENTE	1412	Idem (Risultato della votazione segreta):	
Disegno di legge (Discussione): « Applica-		PRESIDENTE	1415
zione nel territorio della Regione sici-		Disegno di legge (Discussione): « Applica-	
liana del D. L. C. P. S. 5 ottobre 1947,		zione nel territorio della Regione sici-	
n. 1209, contenente norme integrative		liana del D. L. C. P. S. 5 ottobre 1947,	
per la prestazione delle cauzioni esat-		n. 1209, contenente norme integrative	
toriali mediante polizza fidejussoria »		per la prestazione delle cauzioni esat-	
(97):		toriali mediante polizza fidejussoria »	
PRESIDENTE	1415 1416 1417	(97):	

	Pag.
AUSIELLO, <i>relatore</i>	1415 1417
CALTABIANO	1415 1416
RESTIVO, <i>Assessore alle finanze ed al patrimonio</i>	1416 1417
BONFIGLIO	1416
GERMANÀ	1416 1417
ROMANO GIUSEPPE	1417

Idem (Votazione segreta):

PRESIDENTE	1418
----------------------	------

Idem (Risultato della votazione segreta):

PRESIDENTE	1418
----------------------	------

Disegno di legge (*Discussione*): « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D. L. C. P. S. 30 maggio 1947, n. 604, contenente provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (116):

PRESIDENTE	1418 1420
AUSIELLO, <i>relatore</i>	1418
CALTABIANO	1418 1419
RESTIVO, <i>Assessore alle finanze ed al patrimonio</i>	1419

Idem (Votazione segreta):

PRESIDENTE	1420
----------------------	------

Idem (Risultato della votazione segreta):

PRESIDENTE	1420
----------------------	------

Disegni di legge (*Per il rinvio della discussione*):

RESTIVO, <i>Assessore alle finanze ed al patrimonio</i>	1420
PRESIDENTE	1420

Proposta di legge (*Presa in considerazione*): « Norme integrative ai decreti di proroga relativamente ai fondi agrumetati concessi a mezzadria » (151):

MARINO	1420
PRESIDENTE	1421

Disegno di legge (*Discussione*): « Schema di provvedimento da proporre al Governo nazionale recante norme per il passaggio dallo Stato alla Regione degli uffici finanziari e delle relative attribuzioni » (32):

PRESIDENTE	1421 1432 1433
CACOPARDO, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1421 1428 1429 1430
CALTABIANO	1425
ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	1426 1428 1429 1432
TAORMINA	1428
LA LOGGIA, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	1428 1429
RESTIVO, <i>Assessore alle finanze ed al patrimonio</i>	1429 1430
NAPOLI	1430 1433

	Pag.
MONTALBANO	1432
AUSIELLO	1433
Interpellanza (<i>Per lo svolgimento</i>)	
COSTA	1433
PRESIDENTE	1433

La seduta comincia alle ore 17,15.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore ai trasporti ed al turismo, perchè informi l'Assemblea sull'attività svolta e che intenda svolgere onde ripristinare, ove esistevano, le tabelle indicative stradali e farle collocare a nuovo ove sono necessarie. La deficienza di tali indicazioni è assai sentita e costituisce ostacolo allo sviluppo del turismo e delle comunicazioni ».

MAIORANA

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore ai lavori pubblici e quello all'agricoltura ed alle foreste, per sapere quali provvedimenti di urgenza intendano adottare per l'imbrigliamento del torrente Itala, specie nella parte a monte del capoluogo dell'omonimo comune, sito in provincia di Messina, ove il basso greto di esso, nel tratto sottostante all'abitato di Itala, tra le frazioni di Mannello e Borgo, corroso sempre più dalle acque che si riversano impetuose da uno scosceso tratto della catena dei Peloritani, mette in serio pericolo tutto l'abitato, oltre ad arrecare gravissimi danni ai proprietari frontisti. Per conoscere, ancora, perchè le richieste ininterrotte della Amministrazione comunale di Itala hanno trovato una inspiegabile incomprensione da parte dell'Ufficio del Genio civile di Messina, nonostante l'interessamento dell'autorità prefettizia. Per sapere, infine, se l'arginamento richiesto, per cui fra l'altro verrebbero beneficiati una ventina di ettari di terrani, potrà essere incluso tra le opere straordinarie a pagamento non differito, di cui alle provvidenze previste dal D. L. 5 marzo 1948, n. 121 ». (*L'interrogante chiede risposta scritta con la massima urgenza*)

CACCIOLA

« Il sottoscritto chiede di interrogare gli Assessori ai lavori pubblici ed alla sanità, per conoscere quali provvedimenti di urgenza intendano adottare per l'ampliamento del cimitero di Itala, non essendovi più terreno per le inumazioni ». (*L'interrogante chiede risposta scritta*)

CACCIOLA

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore all'agricoltura e foreste, e l'Assessore alle finanze, per conoscere se, in seguito alle grandinate, abbattutesi nei giorni 13 e 14 maggio 1948 in alcune zone del marsalese, che arrecarono un danno agli agricoltori, aggirantesi dal 50% all'80%, non credano: a) di stanziare un contributo in denaro per essere elargito in favore degli agricoltori danneggiati in proporzione al danno sofferto; b) di disporre lo sgravio della imposta fondiaria, delle sovraimposte provinciali e comunali in conformità alla legge; c) di sgravare l'imposta complementare del 1948 per il mancato reddito; d) di esentare dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura del 1948 tutti gli agricoltori danneggiati; e) di rimandare all'anno 1949 la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, anche in considerazione che nell'anno in corso grava ancora la imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio ». (*L'interrogante chiede risposta scritta*)

ADAMO DOMENICO

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore alla sanità ed igiene, per conoscere quali sono le cause della limitata inefficacia delle irrorazioni fatte con D.D.T. contro le mosche e le zanzare nella corrente annata, diversamente di quanto si ebbe a constatare nella decorsa campagna antimalarica, al fine di tranquillizzare le popolazioni agricole e porre fine alle apprensioni e alle vociferazioni che ledono il prestigio degli organi regionali preposti alla tutela della salute pubblica. In special modo chiede di conoscere: 1) se anche nelle altre regioni d'Italia, dove è stato adoperato lo stesso tipo di D.D.T., si sono avuti gli stessi risultati; 2) in caso negativo, se sono state fatte analisi chimiche dell'insetticida prelevato nei fusti originari e di quello prelevato nelle pompe irroratrici; 3) se sono state messe in confronto le peculiari qualità della miscela usata l'anno scorso con quella adoperata quest'anno; 4) se vi sono ricerche e studi in corso per accertare eventuali altre cause di resistenza ai trattamenti con D.D.T. ».

MONASTERO

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Regione, per conoscere quali

provvedimenti il Governo della Regione intenda adottare per l'incremento turistico della città di Sciacca, con particolare riguardo alla sua importanza come stazione di cura e soggiorno ».

RUSSO

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno. Quelle per le quali è stata chiesta risposta scritta sono state inviate al Presidente della Regione ed agli Assessori competenti.

Annunzio di interpellanze.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interpellanze pervenute alla Presidenza:

« I sottoscritti chiedono di interpellare gli Assessori ai lavori pubblici ed alla sanità per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per combattere la grave epidemia di tifo manifestatasi a Boccadifalco ed in particolar modo cosa intendano fare per eliminare definitivamente le cause che hanno determinato la epidemia che, pare, debbano attribuirsi all'inquinamento dell'acqua potabile ».

COLAJANNI POMPEO, NICASTRO,
TAORMINA, MARE GINA, AUSIELLO

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Regione, per conoscere quali intenzioni ha il Governo e quale atteggiamento intenda prendere di fronte al procrastinarsi della soluzione del problema della centrale termica, il cui impianto è quanto mai urgente ». (*L'interpellante chiede lo svolgimento in questa sessione*)

NAPOLI

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore agli enti locali, per conoscere quale sia il pensiero del Governo riguardo alle erezioni di frazioni in comuni autonomi, che troppo numerose vengono sollecitate; e se il Governo non ritenga opportuno, intanto, sospendere ogni sua iniziativa in tal senso ».

COSTA, ADAMO DOMENICO, BENEVENTANO, VACCARA, RICCA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore al lavoro, per conoscere se il Governo intenda intervenire, con l'urgenza imposta dal caso, presso il Governo centrale, per evitare la minacciata soppressione per il 30 giugno del Reparto lavori marina militare di Trapani; sop-

pressione che si ritiene assolutamente inopportuna, anche perchè sono in corso lavori non ultimati, e che significherebbe la fame per le famiglie di circa 300 lavoratori in atto impiegati in quei lavori ».

COSTA, ADAMO IGNAZIO

PRESIDENTE comunica che le interpellanze testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annunzio di una mozione.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura della seguente mozione pervenuta alla Presidenza:

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Essendo imminente l'inizio di attuazione dell'E.R.P. (Piano Marshall), che è considerato dal Governo centrale e da quello regionale come una potente leva per il risanamento economico di tutta la Nazione;

Ritenendo legittima la preoccupazione dei siciliani, i quali temono che nemmeno in occasione del piano Marshall verrà posto sul piano nazionale e risolto il problema dell'industrializzazione dell'Isola;

Temendo che le speranze dei siciliani nel piano Marshall possano assottigliarsi man mano che dalle parole si passerà ai fatti;

Ritenendo assolutamente necessario l'intervento del Governo regionale per la difesa dei vitali interessi dell'Isola in rapporto alla attuazione del piano Marshall;

Fa voti

affinchè il Governo regionale, in base a regolare disposizione del potere esecutivo centrale o del Parlamento nazionale, sia rappresentato nella organizzazione del C.I.M. - E.R.P. e

Delibera

di invitare il Governo regionale a svolgere ogni azione per assicurare alla Sicilia la più equa partecipazione agli aiuti del piano Marshall ».

MONTALBANO, CUFFARO, COLAJANNI POMPEO, SEMERARO, CORTESE, RAMIREZ, POTENZA, AUSIELLO, D'AGATA, COLAJANNI LUIGI

PRESIDENTE propone che la mozione testè letta sia svolta assieme alle altre mozioni e interpellanze presentate sul medesimo argomento.

(Così resta stabilito)

Discussione del disegno di legge: " Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 273, del 27 novembre 1947, relativo alla istituzione di un'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata », (92).

PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, dà la parola all'on. Romano Giuseppe, relatore della Commissione Legislativa per la finanza ed il patrimonio.

ROMANO GIUSEPPE, *relatore*, ricorda che, l'imposta generale sull'entrata, nel bilancio della Regione, ha un gettito annuo che, al momento, si aggira sui 4 miliardi e 200.000.000 di lire circa.

In sede nazionale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 novembre 1947, in vista del cospicuo gettito di tale imposta ed in considerazione delle necessità di bilancio, anche per il notevole incremento di opere pubbliche, è stato provveduto ad aumentare con una addizionale dell'1% l'imposta predetta. Tale aumento, che colpisce tutti i redditi, pur ritenendosi giustificato e di evidente incremento al gettito dell'imposta, tuttavia deve essere applicato nell'ambito della Regione con un correttivo che escluda determinate categorie di contribuenti, i quali vivono esclusivamente di lavoro ed il cui reddito è colpito con la categoria C1 dell'imposta di ricchezza mobile. Infatti a tali categorie di contribuenti appartengono tutti i lavoratori del braccio e della mente, artigiani ed altri, i quali per un giusto criterio di giustizia tributaria devono essere esentati dall'addizionale straordinaria all'imposta sull'entrata, che rimane invece ferma per tutte le altre categorie di contribuenti, tra cui i grossi industriali ed i commercianti che, lungi dal disporre di un reddito minimo e fisso — come i lavoratori esentati —, traggono dalla loro attività guadagni ingenti.

La Commissione per la finanza, esaminato il progetto governativo ha ritenuto di scindere l'articolo unico, di cui esso constava, in due articoli distinti e ne propone l'approvazione fiduciosa che l'Assemblea ne riconoscerà la opportunità e la necessità.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, sottolinea, in rapporto a quanto ha già detto l'on. Romano Giuseppe, che il disegno di legge di cui trattasi rappresenta, nella attività legislativa regionale nel campo finan-

ziario, un provvedimento di particolare rilievo: esso, infatti, pur estendendo alla Regione una legge nazionale mira ad adeguare — e costituisce una applicazione significativa del regime autonomistico — gli effetti di quest'ultima alle particolari condizioni dell'Isola, secondo i criteri di politica finanziaria seguiti dalla Regione.

Prosegue rilevando che il progetto di legge di cui trattasi non è un semplice provvedimento di scarsa importanza, ma dà, in linea di principio, un particolare significato agli interventi della Regione nel campo della legislazione finanziaria. Esso, infatti, adattando la norma dello Stato alle esigenze regionali, intende considerare in modo particolare la situazione di determinate categorie di contribuenti — come gli artigiani, i professionisti, ecc., — nei confronti dei quali si ritiene opportuno adottare le agevolazioni suddette.

Conclude, accettando a nome del Governo, la modifica nel testo redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, pone ai voti il passaggio alla discussione sui singoli articoli nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(E' approvato)

L'art. 1 reca:

« Tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, si applicano nel territorio della Regione siciliana, con la seguente aggiunta all'art. 2:

— « L'addizionale non è dovuta dagli esercenti professioni, arti e mestieri che corrispondono l'imposta in abbonamento ed i redditi dei quali siano accertati, o siano accertabili, ai fini dell'imposta di R. M. in Cat. C.1 ».

Avverte che l'on. Beneventano ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole « nel territorio della Regione siciliana » le altre « con effetto dal 28 novembre 1947 ».

RESTIVO, Assessore alle finanze ed al patrimonio, e ROMANO GIUSEPPE, relatore, lo accettano.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti l'art. 1 con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passa all'art. 2:

La presente legge sarà pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetto dal 28 novembre 1947.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

BENEVENTANO propone il seguente emendamento:

Sopprimere nel primo comma le parole: « ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, con effetto dal 28 novembre 1947 ».

ROMANO GIUSEPPE, relatore, lo accetta.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

Pone quindi ai voti l'art. 2 con la modificazione di cui all'emendamento soppressivo testè approvato.

(E' approvato)

Per ragioni di forma propone la soppressione nel titolo dell'inciso « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 27 novembre 1947 », essendo sufficiente il riferimento alla data ed al numero della legge.

(Così resta stabilito)

Legge, quindi, il titolo quale risulta dalla modificazione da lui proposta:

« Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, relativo alla istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione segreta sul disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

(Segue la votazione)

Dichiara chiusa la votazione segreta.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti)

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione segreta:

Votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	41
Voti contrari	4

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bosco - Cacciola - Caligian - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Gelo - D'Agata - D'Antoni - Ferrara - Germana - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Majorana - Mare Gina - Marino - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Sono in congedo: Giganti Ines - Lo Presti F. Paolo - Lana.

Inversione dell'ordine del giorno.

LANDOLINA propone di invertire l'ordine del giorno al fine di procedere alla nomina dei componenti la Commissione parlamentare per il problema idrico di Palermo, istituita a seguito dell'approvazione della mozione Landolina ed altri, nella seduta del 14 giugno 1948.

PRESIDENTE pone ai voti, la inversione dell'ordine del giorno richiesta dall'on. Landolina.

(E' approvata)

Nomina della Commissione parlamentare per il problema idrico di Palermo (Risalaini).

LANDOLINA propone che il Presidente scelga i nominativi dei cinque deputati che devono comporre la Commissione parlamentare per il problema idrico di Palermo (Risalaini), istituita a seguito dell'approvazione della mozione Landolina ed altri, nella seduta del 14 Giugno 1948.

(Così resta stabilito)

PRESIDENTE propone di nominare quali componenti la Commissione parlamentare per il problema idrico di Palermo gli on.li Ardizzone, Colajanni Luigi, Caltabiano, Perrotta e Majorana.

Pone ai voti tale proposta.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: "Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 262, del 14 novembre 1947, contenente l'aumento di sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie," (82).

PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale dà la parola all'on. Bonfiglio, relatore della Commissione legislativa per la finanza e il patrimonio.

BONFIGLIO, *relatore*, premesso che il disegno di legge di cui trattasi costituisce un provvedimento di recezione delle norme emanate dallo Stato sulla stessa materia, rileva che esso mira ad adeguare le pene e le sanzioni di carattere finanziario al valore attuale della moneta. I limiti minimi e massimi delle pene previste dalle leggi finanziarie anteriori al 1 ottobre 1944 vengono infatti rispettivamente quintuplicati e decuplicati, mentre, per le pene previste dalle leggi posteriori al 30 settembre 1944, vengono rispettivamente decuplicati e quadruplicati. Le sanzioni pecunarie comminate in misura fissa vengono sestuplicate, se previste da leggi anteriori al 1 ottobre 1944, e triplicate se previste da leggi posteriori al 30 settembre 1944.

Tali aumenti non si applicano: alle soprattasse ed alle altre sanzioni stabilite in misura proporzionale nonchè alle sanzioni riguardanti i sali e tabacchi perchè esclusi dalla competenza della Regione e a quelle previste da leggi posteriori al 1 ottobre 1946.

E' stabilito altresì che si tiene conto, nella applicazione, degli aumenti, delle sanzioni previste dalle singole leggi; e non si applica l'aumento di cui al D.L. 5 ottobre 1945, n. 679, che regola le pene pecuniarie relative ai reati disciplinati dal codice penale in forma autonoma.

Ed è previsto, infine, che cesseranno di aver vigore le disposizioni relative alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette, tostochè in esecuzione del D. L. 24 agosto 1948, n. 585, sarà emanato il decreto che dovrà regolare la dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette.

Conclude dichiarando che la Commissione per la finanza, nell'interesse della Regione, ritiene opportuno recepire il D. L. 5 ottobre 1947, n. 1208, e ne propone l'approvazione con le seguenti modificazioni:

a) soppressione, nel titolo, dell'inciso: « pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 14 novembre

1947 », essendo sufficiente, poichè trattasi di recezione, il riferimento alla data ed al numero della legge;

b) formulazione della legge in due articoli: l'art. 1 costituito dal primo periodo con l'aggiunta: « con effetto dal 14 novembre 1947 » e l'art. 2 costituito dal secondo periodo, sopprimendo « ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione » ed aggiungendo il terzo periodo contenente la formula di pubblicazione e comando.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, non può, dopo la esauriente relazione dell'on. Bonfiglio, che confermare le dichiarazioni contenute nella relazione governativa premessa al disegno di legge, accettando le modificazioni formali opportunamente suggerite dalla Commissione.

PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, pone ai voti il passaggio alla discussione sui singoli articoli nel testo elaborato dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(E' approvato)

L'art. 1 reca:

« La disposizione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, si applica nel territorio della Regione siciliana con effetto dal 14 novembre 1947 ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 2:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Legge, infine, il titolo del disegno di legge proposto dalla Commissione: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, contenente aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione segreta sul disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

(Segue la votazione)

Dichiara chiusa la votazione.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti)

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione segreta:

Votanti 48

Maggioranza 25

Voti favorevoli . . . 44

Voti contrari 4

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonfiglio - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Costa - Cristaldi - Cufaro - Cusumano Geloso - D'Agata - Dante - D'Antoni - Ferrara - Gentile - Germanà - La Loggia - Lanza di Scalea - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Sono in congedo: Giganti Ines - Lo Presti F. Paolo - Luna.

Discussione del disegno di legge: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 609, contenente nuove norme sulla imposta in surrogazione del bollo e del registro », (96).

PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, dà la parola all'on. Ausiello, relatore della Commissione legislativa per la finanza e il patrimonio.

AUSIELLO, *relatore*, rileva che il disegno di legge riguarda l'applicazione nel territorio della Regione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 609, contenente nuove disposizioni in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro.

Tali disposizioni concernono l'imposta di negoziazione, per la quale si regola la liquidazione in base al valore medio dei titoli e non al loro prezzo mensile che può non corrispondere al loro valore effettivo, l'imposta sul capitale delle società estere operanti nel territorio nazionale, per la quale si stabilisce

il modo di determinazione del capitale imponibile, e l'imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno, per la quale si stabiliscono i termini per la presentazione delle denunce e per il pagamento.

La valutazione dell'imposta di negoziazione è devoluta all'Assessore alle finanze, analogamente a quanto dispone il citato provvedimento legislativo nazionale.

La Commissione, poichè il citato D.L.C.P.S. è del 30 giugno 1947, ha proposto un emendamento che dà al disegno di legge di cui trattasi un effetto retroattivo — e cioè al 27 luglio 1947 — per fare in modo che l'applicazione del provvedimento regionale coincida con quella della legge nazionale. Osserva in proposito che la diligenza dell'on. Assessore alle finanze ha impedito che il ritardo nella emanazione del disegno di legge di cui trattasi, avesse conseguenze dannose. Sono state infatti inviate, ai competenti uffici finanziari della Regione, delle circolari per mezzo delle quali il citato provvedimento nazionale ha trovato sostanzialmente applicazione.

Sottolinea al riguardo — e intende con ciò muovere appunto non all'on. Restivo, la cui solerzia è stata senza dubbio lodevole, bensì all'Assemblea stessa — l'opportunità che le leggi, quando ciò sia necessario, vengano emanate sollecitamente, onde evitare che le disposizioni relative debbano applicarsi in base a semplici circolari amministrative, come si è finora verificato per il caso in specie.

STABILE chiede un chiarimento sulla dizione « salvo la decorrenza prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo » di cui alla fine dell'art. 1.

AUSIELLO, *relatore*, risponde che, secondo la modificazione proposta dalla Commissione, il disegno di legge di cui trattasi dovrebbe avere vigore, per le ragioni già esposte, dal 27 luglio 1947, e cioè dopo il regolamento termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto D.L.C.P.S. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; quest'ultimo, però, stabilisce al 1 gennaio 1947 la validità delle disposizioni relative all'estensione dell'imposta di negoziazione per le società cooperative di ogni specie con capitale superiore a L. 100.000. La dizione, che ha provocato l'osservazione dell'on. Stabile, è quindi giustificata dal principio che la legge regionale intende recepire, con la loro decorrenza, tutte le disposizioni per le varie imposte previste dal citato D.L.C.P.S.; il che, invece, non avverrebbe, ove la dizione suddetta fosse stata omessa.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, concorda con la relazione della Com-

missione. Riferendosi, poi, al giusto rilievo del relatore, circa le misure di ordine finanziario adottate dal suo Assessorato fa presente che esse sono state predisposte per ragioni di evidente opportunità ed interpretando la implicita volontà dell'Assemblea.

AUSIELLO, *relatore*, condivide le ragioni al riguardo espresse dall'on. Restivo, che ha testè elogiato, appunto per la sua solerzia.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, osserva che il rilievo dell'on. Ausiello è condiviso dal Governo appunto per la situazione di disagio creatasi di seguito al fatto che quest'ultimo è stato costretto a ricorrere ad uno strumento sostitutivo della legge, ma imperfetto nella sua efficacia e validità. Tale stato di disagio sarà però superato e definitivamente chiarito dal disegno di legge in discussione che sarà, senza dubbio approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, pone ai voti il passaggio alla discussione dei singoli articoli nel testo elaborato dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(E' approvato)

L'art. 1 reca:

« Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 609, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetto dal 27 luglio 1947, salva la decorrenza prevista nello ultimo comma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 2:

« Le facoltà, attribuite al Ministro delle finanze dal decreto legislativo citato, sono esercitate nella Regione dall'Assessore alle finanze ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 3:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione segreta

del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

(Segue la votazione)

Dichiara chiusa la votazione.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti)

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione segreta:

Votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	43
Voti contrari	2

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonfiglio - Borsellino Castellana - Cacciola - Caltabiano - Castorina - Colajanni Pompeo - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - Dante - D'Antoni - Germanà - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Majorana - Mare Gina - Marino - Montalbano - Napoli - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Sono in congedo:

Giganti Ines - Lo Presti F. Paolo - Luna.

Discussione del disegno di legge: "Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, contenente norme integrative per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria," (97).

PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale dà la parola all'on. Ausiello, relatore della Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio.

AUSIELLO, *relatore*, premesso che anche questo disegno di legge riguarda l'applicazione nella Regione di un provvedimento emanato dal Governo centrale, fa presente che con esso si eleva dal 50 al 75% il limite per la prestazione delle cauzioni esattoriali a mezzo di polizza fidejussoria.

Dopo aver, quindi, rilevato che la cauzione a garanzia normalmente è costituita da titoli di Stato e da beni stabili, pone in evidenza che, con il sistema della polizza, si dà una

forma assicurativa per cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni garantisce l'insolvenza ed il mancato pagamento. Tale sistema, che ha dato buona prova, viene, dal decreto nazionale, ulteriormente esteso, in quanto non solo il limite del 50% è portato al 75%, ma inoltre, si ammette per i contratti esattoriali scaduti al 31 dicembre 1942 la sostituzione della cauzione, per l'intero ammontare, con polizza fidejussoria. Peraltro gli esattori vengono facoltati a chiedere la rescissione dei contratti di appalto stipulati per il decennio 1942-52, quando siano chiamati ad integrare la cauzione in dipendenza dell'aumento dei carichi di riscossione. Su tale ultima norma la Commissione si è soffermata, come indubbiamente il Governo, in quanto oggi si verifica il fenomeno che gli istituti tendono a liberarsi progressivamente dalle gestioni esattoriali.

Assicura, a tal proposito, che la preoccupazione della Commissione, circa gli inconvenienti che tale norma avrebbe potuto provocare, è stata rimossa dalla considerazione che la tendenza a rinunciare alle gestioni esattoriali riguarda gli istituti di credito, i quali non vogliono abbinare i loro servizi di banca a quelli di riscossione, e non i privati che, per la facilità degli incassi, vedono in tale attività un affare allettante. Per tale motivo la norma, contenuta nell'art. 3 del provvedimento che si recepisce, non può destare preoccupazioni.

Conclude facendo presente che la Commissione si è dichiarata favorevole alla recezione, introducendo nel testo governativo una modifica per quanto riguarda la decorrenza, e ciò per far sì che l'applicazione del provvedimento regionale coincida con quella della legge nazionale.

CALTABIANO, riferendosi alle considerazioni fatte dal relatore circa l'attuale facilità delle operazioni di riscossione che invoglia i privati ad assumere le gestioni esattoriali, al contrario degli istituti di credito, i quali trovano difficoltà tecniche ad abbinare gli uffici esattoriali a quelli bancari, ricorda che questi ultimi, dieci anni fa, non trovavano tali difficoltà o almeno non le sentivano così moleste come in quest'ultimo periodo. In Sicilia ad esempio, — come certamente sarà a conoscenza dell'Assessore alle finanze — si è verificato che i contratti di appalto relativi ad una trentina di esattorie sono stati disdettati dagli enti bancari.

Ritiene, pertanto, che la Commissione abbia adottato la misura di elevare dal 50 al 75% la cauzione, in considerazione del fatto che i privati non trovano queste difficoltà.

AUSIELLO, *relatore*, precisa che tale misura non è stata proposta dalla Commissione.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, fa presente che l'aumento del limite della cauzione è stato stabilito col decreto nazionale.

CALTABIANO, premesso che l'on. Assessore conosce le difficoltà di collocare presso i privati una esattoria con un carico superiore a mezzo miliardo o ad un miliardo, rileva che le gestioni commissariali non danno pieno affidamento.

A tal proposito riferisce che sul funzionamento delle esattorie gestite da un esattore che non abbia responsabilità in proprio, circolano delle voci a cui non vuole prestar fede finché non saranno controllate, ma che è possibile abbiano un certo fondamento di verità.

Si dice, ad esempio, che in tali esattorie, avvengono degli «acquietamenti» su certe partite che facilmente vengono cancellate dai ruoli, cosa che non può avvenire con il sistema del «non riscosso per riscosso».

Concludendo fa notare che la questione sta nei termini in cui è stata posta nella relazione per le piccole e medie esattorie; mentre, per le grandi, che rappresentano in Sicilia più di un terzo del carico, i privati non desiderano assumerne la gestione, per il forte onere; per cui sarebbe opportuno non creare ulteriori difficoltà con delle disposizioni di maggiore rigore.

BONFIGLIO, fa notare che la polizza fidejussoria rappresenta una facilitazione.

CALTABIANO osserva che delle garanzie, bisognerà parlare diffusamente quando sarà discusso il progetto di legge sulle esattorie, che dovrà essere attentamente esaminato trattandosi di un argomento molto delicato.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, ritenendo che sulla sostanza del disegno di legge in esame non possano sorgere dissensi nell'Assemblea, fa sue le considerazioni della Commissione, e raccoglie l'invito dell'on. Caltabiano a considerare attentamente il problema esattoriale in Sicilia.

A tal proposito, assicura l'Assemblea che tale problema verrà presto in discussione, non solo perchè è un problema di grande rilievo nella vita autonomistica, ma anche perchè esso è attentamente seguito dal Governo.

Questo infatti, si trova, per le ragioni a cui ha accennato l'on. Ausiello, di fronte alla necessità di adottare il sistema della nomina dei così detti delegati governativi per molte delle esattorie: il che, naturalmente, costituisce un sistema che, pur avendo dei notevoli inconvenienti, ha i suoi vantaggi, in quanto dà la possibilità di venire a conoscenza di elementi certi e precisi sul costo della esazione

e sul sistema più idoneo per risolvere il problema esattoriale. E' esatto quindi che il sistema dei delegati governativi debba essere attentamente seguito perchè lascia, sotto alcuni aspetti, senza una perfetta e completa garanzia l'Amministrazione finanziaria, ma è anche un sistema la cui adozione, in Sicilia, consentirà anche per il primo periodo semestrale di pervenire a delle conclusioni sul costo delle gestioni esattoriali e sugli accorgimenti da adottare prima della discussione del problema da parte dell'Assemblea. Si potrà essere così, certi che la discussione del relativo progetto di legge, dopo essere stato questo attentamente vagliato dalla Commissione legislativa competente, sarà illuminata non soltanto da impressioni o criteri astratti, ma dalla considerazione di cifre conclusive che in tale occasione potranno essere sottoposte dal Governo. Conclude facendo presente che la sua considerazione, che potrebbe sembrare una digressione, è dovuta al fatto che non voleva lasciare senza una risposta l'invito dello on. Caltabiano, che rivelava una giusta preoccupazione per un problema che è di grande risalto nel campo dell'autonomia regionale.

PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, pone ai voti il passaggio alla discussione dei singoli articoli sul testo elaborato dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(E' approvato)

L'art. 1 reca:

«Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetto dal 29 novembre 1947».

GERMANA', riferendosi alla decorrenza del provvedimento afferma che — a suo avviso — la polizza fidejussoria non può costituire garanzia per il passato. Non ritiene pertanto che si possa consentire la retroattività della norma che eleva dal 50% al 75% il limite per la prestazione delle cauzioni esattoriali a mezzo di polizza fidejussoria. E' convinto, infatti, che per la differenza che va dal 50 al 75% l'Istituto nazionale delle assicurazioni, od altra compagnia assicuratrice, potrà garantire soltanto da oggi in poi o per lo meno dal giorno della stipulazione del contratto fidejussorio.

Per quanto riguarda la norma che dà agli esattori la facoltà di chiedere la rescissione del contratto di appalto, nelle condizioni illustrate dall'on. Ausiello, è egualmente del parere che la sua decorrenza non possa essere retroattiva.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al pa-*

trimonio, dopo avere rilevato che le considerazioni dell'on. Germanà sono indubbiamente esatte su un terreno rigorosamente formale, ribadisce quanto ha già dichiarato in altra occasione, e cioè che il Governo si è trovato in una situazione particolare, per cui è stato costretto ad applicare determinati provvedimenti nazionali. Era necessario, infatti, adottare tali provvedimenti subito, per evitare che in determinati settori si creassero degli sfasamenti che potessero agevolare la tendenza di alcuni esattori a liberarsi delle esattorie.

Pertanto, in considerazione del fatto che proprio nel mese di novembre si era venuta a determinare quella tendenza di molti esattori, e fra questi i migliori, e degli istituti di credito che gestivano molte esattorie della Sicilia, ad abbandonare tali gestioni, il Governo non poteva offrire, nella diversità di trattamento fatto agli esattori isolani, un facile pretesto ad una loro tendenza a disincagliarsi dai servizi esattoriali, che ha destato delle preoccupazioni e che, purtroppo, per quanto riguarda gli istituti di credito, non si è riusciti ad arginare.

Quindi la disposizione in sede di sanatoria si rivela sempre utile in relazione a quello che ha detto e che rispecchia un criterio di opportunità. Esprime, poi, la certezza che in avvenire tali necessità non potranno ripetersi, data l'attuale attività legislativa dell'Assemblea che consentirà di attuare i provvedimenti di recezione con una maggiore organicità e rapidità.

GERMANA' pur riconoscendo perfettamente esatte e sennate le osservazioni e le spiegazioni dell'on. Restivo, esprime l'opinione che l'Assemblea si debba preoccupare anche dello aspetto formale del provvedimento. A suo avviso, è necessario, trattandosi di una legge e non di una ratifica pura e semplice del provvedimento nazionale, aggiungere alle parole « 29 novembre 1947 » le parole « in via di sanatoria ». Ciò, per evitare che permanga una situazione irregolare per quegli esattori i quali abbiano provveduto, in base ad una circolare del Governo, alla stipulazione della polizza fidejussoria ovvero abbiano chiesto la rescissione del contratto. Presenta pertanto un emendamento al riguardo.

ROMANO GIUSEPPE fa presente che nella relazione è indicato che si dà retroattività al provvedimento in via di sanatoria.

GERMANA' è del parere che ciò non basti ma che sia necessario precisarlo nella legge.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, non avrebbe niente in contrario, in rapporto a questa specifica legge, ad adottare la formula suggerita dall'on. Germanà, la

quale però avrebbe dei notevoli inconvenienti, perchè non si tratta soltanto di considerare la posizione degli esattori e degli obblighi esattoriali e della garanzia che questi debbono offrire, ma anche di costituire una sanatoria a un debito dei contribuenti. Questo, per una ragione di opportunità, date le esigenze di una sana politica finanziaria regionale, attuata, pur con adeguamenti o modifiche, in corrispondenza a quella nazionale.

Non si tratta, nel caso in specie, di un atto di semplice recezione di un provvedimento del Governo centrale, ma di un atto che è stato valutato nella sua opportunità di adeguamento alla situazione locale. Non vorrebbe quindi che, introducendo nella legge l'espressione « ratifica » o « sanatoria », si possa dare una interpretazione incerta a tutto un complesso di rapporti nel campo tributario e finanziario che si sono svolti secondo un criterio che dal punto di vista formale potrebbe sembrare non preciso, ma che è corrispondente a quella che è stata la situazione di un primo avvio di organizzazione. L'approvazione di tale emendamento pertanto, che finirebbe poi con l'essere riportata anche negli altri provvedimenti, potrebbe portare ad una conclusione che verrebbe quasi a mettere in crisi tutta l'attività regionale e ad introdurre degli elementi di incertezza nell'efficienza della azione amministrativa, invalidando le disposizioni finora emanate. Prega pertanto l'on. Germanà di non insistere su un emendamento che potrebbe dar luogo agli inconvenienti accennati.

GERMANA' insiste nel suo emendamento.

AUSIELLO, *relatore*, dichiara che la Commissione per la finanza, condividendo il punto di vista espresso dall'Assessore, è contraria all'emendamento proposto dall'on. Germanà, in quanto, pur riconoscendo la irregolarità formale dello stato di fatto per cui queste norme sono state applicate con semplice circolare, è del parere che, facendo rientrare in diritto questo stato di fatto, non sia necessario parlare di sanatoria o di ratifica. Difatti, dando alla legge effetto anteriore, si convalidano tutte le situazioni che sono state create nel periodo intermedio, senza per ciò porre in evidenza tale sanatoria, come se ci fosse stata qualche cosa di irregolare. Conclude dichiarando che, in considerazione del fatto che si creerebbe una specie di disagio anche per gli esattori, la Commissione propone che sia mantenuto il testo così come è formulato.

GERMANA' ritira l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 1:

(E' approvato)

Passa all'art. 2:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

(Segue la votazione)

Dichiara chiusa la votazione.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione segreta:

Votanti	46
Maggioranza	24
Favorevoli	43
Contrari	3

(L'Assemblea approva)

Hanno partecipato alla votazione:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ausiello - Barbera - Beneventano - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bosco - Cacciola - Caligian - Caltabiano - Castorina - Colajanni Pompeo - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - Dante - D'Antoni - Ferrara - Gentile - Germana - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Montemagno - Napoli - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Seminara - Stabile - Verducci Paola.

Sono in congedo:

Giganti Ines - Lo Presti F. Paolo - Luna.

Discussione del disegno di legge: "Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, contenente provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative" (116).

PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, dà la parola all'on. Ausiello, relatore della commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio.

AUSIELLO, *relatore*, premesso che il disegno di legge in esame riguarda l'estensione alla Regione di un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato che adegua in aumento le tasse sulle concessioni governative, pone in rilievo che l'ultimo ritocco alle tabelle era stato fatto nel 1946, per cui si sono rese necessarie ulteriori modifiche per porre tali tasse in armonia col diminuito valore della moneta nel periodo 1946-47. Al decreto nazionale è allegata una tabella che reca tutte le voci delle singole tasse nel merito delle quali la Commissione non è entrata per esaminare se gli aumenti fossero adeguati o meno; essa si è fermata soltanto sul principio della opportunità di estendere alla Regione gli aumenti deliberati in sede nazionale.

Dopo avere espresso la sua personale opinione che, se la Commissione fosse scesa allo esame particolare dei singoli aumenti forse avrebbe potuto ritenerli non del tutto adeguati, nel senso che talune voci potrebbero suonare ancora basse e suscettibili di aumento, precisa che si tratta di tasse sui provvedimenti amministrativi, concessioni, anticipazioni, porto d'armi, licenze, dichiarazioni, registrazioni, nulla osta e simili.

Si tratta cioè di prestazioni per cui si paga un corrispettivo.

Fa inoltre rilevare che l'approvazione del presente disegno di legge, non pregiudica il diritto dell'Assemblea di disporre in avvenire, un ulteriore aumento delle tasse la cui misura, come ha già detto, non ritiene sia ancora proporzionata al diminuito valore della moneta.

Invita, pertanto, i colleghi ad approvare il disegno di legge di estensione cui sono state apportate dalla commissione alcune modifiche di carattere formale.

CALTABIANO osserva che sarebbe stato preferibile che la Commissione per la finanza fosse entrata nel merito delle tabelle e dell'adeguamento proporzionale degli aumenti. Fa viva raccomandazione perchè la Commissione, per l'avvenire, nel proporre l'approvazione di un disegno di legge relativo ad un riparto di tributi, renda edotta l'Assemblea sull'entità del carico complessivo affinché sia possibile rendersi conto dell'apporto finanziario dato da una sezione tributaria in rapporto al bilancio della Regione.

Nè ritiene che il relatore possa sostenere la impossibilità di aderire alla sua richiesta obiettando che il bilancio della Regione non è stato ancora approvato, dato che i provvedimenti legislativi di carattere finanziario che di volta in volta l'Assemblea esamina ed approva — e nel corso della seduta ne sono stati

approvati quattro — hanno i loro riflessi nei capitoli del bilancio.

A suo avviso, quindi, non è utile alla preparazione finanziaria dell'Assemblea il discutere questi provvedimenti senza metterli in rapporto con la visione generale del bilancio e senza conoscerne l'entità rispetto all'economia finanziaria della Regione ed alla economia del bilancio regionale.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, assicura che è in grado di fornire al riguardo qualche elemento.

CALTABIANO, tornando all'esame del progetto di legge in discussione esprime l'opinione che si sarebbe forse potuto elevare il tributo, in modo da accrescere l'entrata del relativo capitolo, poichè concorda col relatore nel ritenere che gli aumenti non siano proporzionati anche in considerazione del fatto che tali tasse gravano su persone che in generale possono agevolmente pagare e si riferiscono ad attività non assolutamente necessarie.

Torna pertanto a raccomandare alla Commissione di corredare i disegni di legge in materia finanziaria con dati e cifre, in modo che l'Assemblea possa decidere con cognizione di causa, dopo aver esaminato l'entità del provvedimento in rapporto al bilancio della Regione.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, rileva che l'on. Caltabiano ha impostato un problema di più vasta portata sottolineandone, in un certo senso, un aspetto che non sarebbe — a suo avviso — del tutto soddisfacente in ordine ai provvedimenti che vengono all'esame dell'Assemblea. Deve, però, dissentire dall'on. Caltabiano, in quanto, emanando delle leggi di recezione di provvedimenti dello Stato, alcuni dei quali vengono adeguati e quindi modificati concretamente, la Assemblea riafferma la sua potestà legislativa nel campo tributario, che è un aspetto fondamentale dell'autonomia siciliana.

A suo avviso, se la Regione si perdesse nella ricerca dell'ottimo in una materia che — secondo coloro che sono di parere contrario — è fortemente opinabile, si rischierebbe di perdere la possibilità di rivendicare la competenza in ordine a dati tributi. Da un punto di vista, che se pure non in contrasto è certamente diverso da quello dell'on. Caltabiano, sottolinea la grande importanza del provvedimento in esame, anche se esso si richiama ad un congegno già determinato nel sistema tributario dello Stato.

In materia finanziaria la Regione anche esaminando provvedimenti di recezione rivendica concretamente la sua competenza non solo a riscuotere i tributi, ma a disciplinarli, poi-

chè apporta, se è necessario, gli adeguamenti che ritiene rispondenti ad una particolare situazione regionale.

Per quanto riguarda la tassazione sulle concessioni governative, trova evidente che ritocchi se ne potrebbero fare, ma dovrebbero essere esaminati in rapporto alle particolari situazioni regionali, e ciò perchè è opportuno in questo campo muoversi con le dovute cautele, per non dare la sensazione ai critici di volere organizzare un sistema semplicistico, non tenendo conto delle esperienze che invece in questo primo avvio, debbono servire da rotta su cui ci si deve muovere per la realizzazione concreta dell'autonomia.

E' necessario pertanto agire con la massima cautela e ponderatezza non modificando la legislazione dello Stato se non in rapporto alle reali esigenze della Sicilia.

Per quanto riguarda l'importanza del tributo in relazione al bilancio della Regione, fa presente all'on. Caltabiano che come potrà rilevare dal conto del Tesoro regionale, che sarà presto distribuito a tutti i deputati, nel bilancio depositato un anno fa, pochi giorni dopo l'inizio della attività autonomistica, il Governo aveva previsto alla voce «concessioni» 60 milioni di gettito all'anno. Sottolinea che trattasi di uno dei pochi casi in cui il Governo ha errato la sua previsione, poichè tale cifra è stata di gran lunga superata. Infatti, sono stati riscossi nel primo semestre 1947-48 ben 148.933.000 lire.

Sarebbe felice che tale errore si ripetesse per le altre voci il cui gettito però, si è mantenuto vicino alle previsioni pur superandole, e ciò perchè queste erano state predisposte seguendo dei criteri di cautela e di moderazione che rispecchiano in un certo senso l'equilibrio del bilancio. Dopo aver conosciuto i risultati del primo esercizio finanziario l'Assemblea potrà, in prosieguo di tempo, approfondire l'esame del problema delle tasse sulle concessioni governative col fine di apportare le necessarie modifiche alla legge di cui per il momento si propone la recezione.

Pertanto il Governo regionale ha ritenuto di non rinviare l'esame del provvedimento al momento in cui sarà possibile, come sopra detto, apportare alla legge nazionale le opportune modifiche, poichè trattasi di un atto che riafferma la competenza della Regione nella materia prevista dallo Statuto all'art. 37 che, costituendo la base principale dei diritti della Sicilia, deve avere completa attuazione in una serie di provvedimenti che affermino inequivocabilmente come la potestà legislativa tributaria della Regione costituisca un aspetto fondamentale della autonomia.

Invita, quindi, l'Assemblea ad approvare il

disegno di legge con le modifiche proposte dalla Commissione che a nome del Governo dichiara di accettare.

PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, pone ai voti il passaggio alla discussione dei singoli articoli nel testo elaborato dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(E' approvato)

L'art. 1 reca:

« Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, contenente provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, si applicano nel territorio della Regione siciliana, con effetto dal 26 luglio 1947 ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 2:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

(Segue la votazione)

Dichiara chiusa la votazione.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

Votanti	45
Maggioranza	23
Favorevoli	45
Contrari	—

(L'Assemblea approva)

Hanno partecipato alla votazione:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castorina - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Dante - D'Antoni - Ferrara - Franco - Germanà - Guarnaccia - La Loggia - Lanza di Scalea - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Omobono - Pantaleone - Pa-

pa D'Amico - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Seminara - Stabile - Verducci Paola.

Sono in congedo:

Giganti Ines - Lo Presti F. Paolo - Luna.

Per il rinvio della discussione di alcuni disegni di legge.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, anche a nome dell'on. Cacopardo, Presidente della Commissione e relatore, impegnato in una riunione della Commissione stessa, chiede che la discussione del disegno di legge per il passaggio dallo Stato alla Regione degli Uffici finanziari e delle relative attribuzioni (32) sia rinviata in attesa che lo on. Cacopardo sia presente in Aula.

(Così resta stabilito)

Chiede, inoltre, che il disegno di legge concernente la erezione a Comune autonomo della frazione Valdina del Comune di Roccavaldina (Messina) (118), sia rinviato alla Commissione, perchè questa esamini vari esposti pervenuti al Governo, che prospettano punti di vista diversi da quelli sostenuti nel progetto.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell'on. Restivo.

(E' approvata)

Propone, quindi, di rinviare, data l'assenza del relatore, la discussione del disegno di legge di ratifica del decreto presidenziale 28 ottobre 1947, n. 83, concernente la disciplina dell'ammasso dell'olio per contingente nella campagna 1947-48; (75).

(Così resta stabilito)

Presa in considerazione della proposta di legge: " Norme integrative ai decreti di proroga relativamente ai fondi agrumetati concessi a mezzadria », (151).

MARINO fa osservare che la legge da lui proposta non ha per oggetto la concessione di una nuova proroga di contratti agrari, ma una interpretazione dei provvedimenti esistenti in materia relativamente ai fondi agrumetati. I normali provvedimenti di proroga presuppongono infatti che l'annata agraria vada dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, mentre per gli agrumeti questa si inizia col 1 aprile e termina il 31 marzo. E' pertanto necessaria un'interpretazione ufficiale che tenga conto di tale divario.

Riferisce in proposito che l'inconveniente suaccennato è stato notato in altre regioni di Italia come appare da un articolo pubblicato

sul *Giornale dell'agricoltore* dal titolo «La proroga dei contratti — Nuove disposizioni di legge», del quale dà lettura.

In detto articolo si afferma che sono sorte alcune contestazioni, per le zone dove le annate agrarie hanno inizio per consuetudine locale anche al 1 marzo, circa la decorrenza della proroga di un anno disposta dal decreto 1 aprile 1947, n. 278, per i contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e di due anni per i contratti di affitto a coltivatori diretti. Viene infatti sostenuto da taluno che, per esempio, in Toscana, dove la proroga già concessa dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, a tutta l'annata agraria successiva a quella di cessazione dello stato di guerra scade il 28 febbraio 1948, la nuova proroga non troverebbe applicazione, perchè l'annata agraria ha inizio il 1 marzo.

Sempre lo stesso articolo informa poi che, allo scopo di chiarire tale apparente difformità di trattamento che non è stata nelle intenzioni del legislatore, e di rendere effettivamente operante la proroga disposta dal decreto 1 aprile 1947, per tutti i contratti agrari, indipendentemente dalla varietà di decorrenza delle annate agrarie, è stato predisposto uno schema di provvedimento con il quale, mentre si modifica l'art. 4 del decreto 12 agosto 1947, n. 975, sostituendo alla data del 28 febbraio quella del 1 marzo, si stabilisce che l'articolo stesso va applicato non soltanto ai contratti di affitto a coltivatori diretti, ma anche a quelli di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

Conclude affermando che, approvandosi la legge da lui proposta, si verrebbe ad eliminare qualsiasi incertezza.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede di parlare, pone ai voti la presa in considerazione della proposta di legge dell'on. Marino.

(E' approvata)

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 21).

Discussione del disegno di legge: «Schema di provvedimento da proporre al governo nazionale recante norme per il passaggio dallo Stato alla Regione degli uffici finanziari e delle relative attribuzioni», (32).

PRESIDENTE dichiarata aperta la discussione generale, dà la parola all'on. Cacopardo, Presidente e relatore della Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo della Regione.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, fa appello ad una particolare at-

tenzione dell'Assemblea dato che la materia che forma oggetto della sua relazione è assai delicata perchè riguarda uno dei più acuti punti di attrito fra lo Stato e la Regione.

Dà quindi lettura della relazione premessa al testo elaborato dalla Commissione, nella quale si afferma che questa, esaminato il disegno di legge proposto dal Governo, lo ha trovato rispondente a reali esigenze, in quanto tende ad eliminare possibilità di equivoci nel delicatissimo settore della delimitazione dei poteri dell'Assessore alle finanze ed al patrimonio della Regione.

La Commissione, però, mentre da una parte ha approvato in linea di massima il progetto, ha respinto all'unanimità il principio secondo il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere proposto dall'Assemblea regionale al Governo dello Stato, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Tale orientamento della Commissione si richiama ai poteri dell'Assemblea regionale che può emanare provvedimenti per l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali, nei settori in cui può esercitare la potestà legislativa. Ed appunto, in materia di patrimonio e finanza, le norme contenute nel titolo V dello Statuto, nel determinare quale è il patrimonio della Regione e quali sono i tributi di sua spettanza, fissando i lineamenti di un ordinamento patrimoniale e tributario regionale, includono la necessità di organizzare uffici centrali e periferici, per la cui creazione non è necessaria la volontà concorrente dello Stato.

Pur non ritenendo strettamente necessario un provvedimento di trasferimento degli uffici, in quanto il passaggio di essi dallo Stato alla Regione è avvenuto *ope legis* in base alle citate disposizioni statutarie, nonchè alle norme predisposte dalla Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto stesso — che hanno valore di norme giuridiche, poichè promanano da un organo delegato —, la Commissione ha riconosciuto l'opportunità di eliminare le incertezze che si sono sin qui manifestate in tale campo.

La Commissione infine ha tenuto conto che l'Assemblea ha già approvato una legge sul passaggio dallo Stato alla Regione degli uffici dell'agricoltura e delle foreste e che è in atto all'esame delle competenti commissioni un altro disegno di legge concernente gli uffici dell'industria, del commercio e della pesca, per i quali il Governo regionale non ha ritenuto necessario un provvedimento legislativo del Governo dello Stato.

Pertanto, la Commissione ha ritenuto di dover modificare il titolo originario in quello di «Sistemazione degli uffici finanziari della Regione» sia perchè non si può riconoscere al Governo Centrale il potere unilaterale di

trasferire gli uffici e di identificarne il limite di competenza e di attribuzione, sia anche perchè il progetto di legge prevede l'introduzione nella Regione di nuovi uffici che attengono all'organizzazione regionale e sui quali sarebbe assurdo pensare che possa legiferare il Governo centrale.

Ha inoltre proposto una sostanziale modifica all'art. 1 del progetto, in quanto non si tratta di stabilire un mero passaggio di attribuzioni nel campo amministrativo dal Ministro all'Assessore alle finanze — il che si è già verificato con l'entrata in vigore dello Statuto siciliano —, ma di delimitare l'ambito in cui si attuano i poteri dell'Assessore.

Le altre modifiche sono conseguenziali a tale primo emendamento ed a motivi di opportunità. La Commissione, pertanto, propone che venga stabilito che gli Ispettorati di cui all'art. 2 e gli Enti di cui al secondo comma dell'art. 3 passino alle dipendenze, non dello ufficio regionale di finanza o, più genericamente, della Regione, bensì all'Assessorato per le finanze ed il patrimonio della Regione.

La Commissione propone, inoltre, la soppressione del secondo comma dell'art. 2, il quale dispone che per le zone estranee alla Sicilia, attualmente ricadenti nella competenza territoriale degli Ispettorati elencati nello stesso art. 2, il Ministro del tesoro adotterà provvedimenti conseguenziali. Ciò viene proposto in quanto l'Assemblea regionale non ha evidentemente alcun potere per emanare norme che vincolino la volontà del Governo nazionale.

Mentre per l'art. 5 vengono proposti emendamenti puramente formali, per l'art. 6 si propone che venga premessa una delimitazione alla efficacia della norma in esso contenuta.

Con l'art. 7 viene inserita la formula di pubblicazione e comando mancante nello schema governativo.

La Commissione, pertanto, propone all'Assemblea l'approvazione del disegno con le modifiche di cui sopra da essa deliberate all'unanimità.

Ricorda poi che già altre volte in Assemblea si è delineato il quesito se convenga approvare il disegno di legge in discussione o piuttosto inserire in un unico progetto tutte le norme che riguardano il trasferimento dei diversi uffici dallo Stato alla Regione.

Affinchè l'Assemblea possa essere illuminata sulle ragioni che militano in favore della una o dell'altra soluzione, ritiene opportuno soffermarsi su quanto è avvenuto a proposito della legge regionale per il passaggio alla Regione degli uffici dell'agricoltura, che è stata impugnata dal Commissario dello Stato. In proposito reputa molto utile che l'Assemblea conosca i motivi di tale impugnativa per i no-

tevolissimi riflessi che essi comportano nei riguardi della delimitazione dei rapporti fra Stato e Regione e soprattutto perchè costituiscono elementi importanti di indagine per quanto attiene alla realizzazione dei compiti e dei poteri degli organi regionali.

Al riguardo, deve constatare che, purtroppo, dopo un anno di funzionamento dell'Assemblea, tali problemi non sono stati risolti mentre avrebbero dovuto esserlo nel preciso momento in cui si iniziò la vita del Parlamento siciliano come organo legislativo funzionante ed investito dei poteri attribuitigli dallo Stato.

Osservato che su tale argomento è opportuno rifarsi un pò alla storia, onde ciascuno possa assumere la propria responsabilità anche sul terreno politico, si sofferma a considerare le norme di attuazione predisposte dalla Commissione paritetica, nell'intento anche di chiarire le ragioni per cui esse sono rimaste lettera morta. Di tali norme alcune invadevano le attribuzioni della Regione, ma soltanto in modo provvisorio, in quanto provvedevano al funzionamento degli organi regionali, in attesa che l'Assemblea elaborasse norme diverse, mentre altre, e precisamente quelle concernenti il trasferimento degli uffici e del personale, dovevano essere rispettate dallo Stato nel momento in cui gli organi regionali entravano in funzione.

Se ciò fosse avvenuto, la Regione non si troverebbe nella dura condizione di doversi barcamenare attorno alla già accennata impugnativa del Commissario dello Stato o alle agitazioni dei funzionari statali e a tutti quegli ostacoli che impediscono che il Parlamento siciliano ed il Governo da esso espresso possano avere la certezza di funzionare in conformità ai doveri che all'uno ed all'altro sono conferiti dallo Statuto.

Passa ad esaminare l'impugnativa mossa dal Commissario dello Stato alla legge sul trasferimento degli uffici dell'agricoltura e delle foreste, sorvolando sulla prima parte, che riguarda la sostanza della legge regionale, poichè è ben conosciuta dall'Assemblea che l'ha votata e soffermandosi a considerare i motivi addotti a sostegno dell'impugnativa stessa.

L'argomentazione del Commissario dello Stato prende lo spunto dalla considerazione che la legislazione esclusiva demandata alla Regione con l'art. 14 dello Statuto siciliano, trova un limite nelle leggi costituzionali dello Stato, per affermare che l'Assemblea abbia ecceduto tale limite, in quanto l'Assemblea Costituente, con l'art. 10 delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione, ha stabilito che leggi della Repubblica regolano per ogni ramo di amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alla Regione, lo-

atto di impugnativa afferma inoltre che, a prescindere dalla surriferita considerazione, non si può consentire che l'Assemblea si arroghi la potestà di dettare norme che sottraendo allo Stato attribuzioni ed uffici, possono essere emanate soltanto dallo Stato, poichè vengono a modificarne l'ordinamento. A ciò si aggiunge che non si potrebbe sostenere che la legge impugnata abbia solo un valore dichiarativo di disposizioni contenute nello Statuto, perchè nella materia si prevede una speciale procedura che non è stata invece rispettata. Infatti, l'art. 43 dello Statuto stabilisce che il passaggio degli uffici dallo Stato alla Regione debba essere disciplinato da norme transitorie dettate da una Commissione paritetica di 4 membri nominata dall'Alto Commissario per la Sicilia e dallo Stato. Al riguardo l'atto di impugnazione, ricordato che la Commissione paritetica venne costituita ed elaborò le previste disposizioni, le quali però rimasero prive di efficacia giuridica per non essere state promulgate, afferma che ciò non autorizza la Assemblea ad adottare le misure contemplate nella legge in esame. Ammette poi che il trapasso all'Assessorato regionale delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e foreste, la trasformazione in organi regionali di uffici periferici di tale dicastero, il passaggio alla dipendenza e sotto la vigilanza dell'Assessorato di enti ed istituti dipendenti e vigilati dal predetto Ministero, possono essere la legittima conseguenza dell'autonomia; fa però osservare che tutto ciò, per la complessità e la delicatezza della materia presuppone discriminazioni ed intese fra il Governo dello Stato e quello regionale e che, appunto per la attuazione di tale indispensabile accordo di volontà, lo Statuto siciliano contempla l'istituzione di una speciale commissione paritetica. Il Commissario dello Stato, dalle considerazioni riferite, trae la conclusione che, se le disposizioni transitorie non sono state tradotte in legge, non può bastare un atto unilaterale dell'organo legislativo regionale per sanzionare norme che, interferendo nell'ordinamento dello Stato, ne incidono e ne investono la sovranità.

Esaurita l'esposizione dell'atto di impugnazione, passa ad illustrare il punto di vista seguito dalla Commissione nell'esaminare il disegno di legge sul passaggio degli uffici dello Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per il quale fu d'accordo col Governo. Tale punto di vista è stato anche adottato nell'esame del disegno di legge concernente il trasferimento degli uffici finanziari, per il quale la Commissione è stata d'accordo con il Governo relativamente al contenuto, dissentendo soltanto per il fatto che si attribuiva al Governo centrale la facoltà di legiferare sulla

materia. Il punto di orientamento per giungere alla conclusione adottata dalla Commissione consistette nell'esame e nella valutazione delle norme statutarie, le quali elencano le attribuzioni di ogni singolo ramo dell'amministrazione siciliana in rapporto ai poteri di legislazione esclusiva o integrativa della Regione.

Ciò premesso, fa osservare che evidentemente il trasferimento dei poteri suddetti è avvenuto con l'attuazione dello Statuto siciliano e che quindi il compito della Commissione paritetica consisteva appunto, come riconosce il Commissario dello Stato, nel distinguere l'arruffata materia e nel discriminare sul piano positivo gli elementi tecnici di distinzione fra un ufficio e l'altro, per potere «topograficamente» inquadrare nella Regione quegli uffici pertinenti ai poteri ed alle attribuzioni dei singoli rami dell'amministrazione che corrispondono nel loro vertice ai diversi Assessorati. La Commissione si è pertanto chiesta quale valore abbiano, una volta impostata in tal senso la questione, le norme emanate dalla Commissione paritetica ed ha concluso che esse sono norme giuridiche, in quanto emanate da un organo delegato.

Da tali considerazioni la Commissione ha tratto altresì la conclusione che, per l'elaborazione delle norme di attuazione, non fosse sufficiente l'attività legislativa di uno dei due organi contrapposti, e cioè, da un lato, la Regione, che era stata investita di determinati poteri e, dall'altro, lo Stato, che quei poteri aveva perduto nell'atto in cui li acquisiva la Regione. Dopo aver ancora ricordato che l'art. 43 dello Statuto ha delegato ad un organo paritetico, con rappresentanza della Regione e dello Stato, la elaborazione delle norme di attuazione, fa rilevare che, prescindendo dal valore che ad esse si voglia attribuire, le conclusioni non possono essere quelle che il Commissario dello Stato ha tratto dalla premessa che mancava ad esse la promulgazione. Infatti, il difetto della semplice promulgazione non invalidava le norme, in quanto ad essa poteva provvedere l'Assemblea regionale una volta iniziata la sua attività, dato che le norme statutive di una determinata norma sostanziale sono una proiezione di essa. Pertanto, attuazione dello Statuto significa proiezione delle sue norme sul piano dell'attuazione.

Al riguardo osserva che siccome il consenso da parte degli organi delegati dallo Stato era avvenuto attraverso l'attività normativa della Commissione paritetica, è evidente che la Regione poteva promulgare con propria legge le norme da quella elaborate.

Aggiunge che, anche a voler ammettere che su tale punto possa discutersi, è però chiaro

che in mancanza della promulgazione delle norme di attuazione, una volta sorto il Parlamento siciliano e gli organi regionali, la competenza a legiferare in materia di passaggio degli uffici non può spettare più al Governo centrale ma deve essere almeno bilaterale.

Ricorda, in proposito, la mozione in difesa dell'autonomia approvata dall'Assemblea nonchè le dichiarazioni del Governo del medesimo tenore — le quali stanno a dimostrare che preoccuparsi del delicatissimo problema di cui si discute significa entrare nel vivo di quella difesa della Regione che tutti i deputati regionali hanno voluto ostentare durante questo primo periodo di attività del Parlamento siciliano — e afferma la necessità di prospettarsi non solo tutti gli inconvenienti che si sono manifestati ma anche le ragioni aperte ed occulte, visibili o sottili della resistenza opposta dal potere centrale all'attività della Regione. Fa altresì rilevare che sarebbe stato lecito attendersi che il Governo regionale dopo un anno di continui contatti col centro avesse potuto dare almeno qualche chiarimento circa gli intendimenti del Governo centrale nei confronti della Regione.

Ha peraltro ascoltato con particolare apprensione la notizia che il Governo centrale avrebbe emanato un provvedimento in sostituzione della legge regionale sul trasferimento degli uffici dell'agricoltura impugnata dal Commissario dello Stato e che l'Assessore all'agricoltura si sarebbe manifestato soddisfatto per quanto riguarda il merito del provvedimento del Governo centrale. In proposito chiarisce che, se tale provvedimento si riferisse a tutti gli uffici da trasferire, risolvendo anche la questione del trasferimento del personale e disciplinando tutta la materia, che deve essere definita affinché l'autonomia possa funzionare in pieno, non vi sarebbe luogo ad apprensioni e resterebbe soltanto da esaminare se il suo contenuto sia accettabile. Si sarebbe potuto cioè sorvolare sulla questione di principio relativa alla costituzionalità del provvedimento se questo avesse avuto un carattere risolutivo di tutto il problema. In realtà, invece, le disposizioni emanate dal Governo centrale riguardano soltanto un singolo settore dell'amministrazione, mentre la questione rimane aperta per tutti gli altri.

In proposito deve destare apprensione il fatto che la questione sia stata considerata, nella impugnativa di cui ha dato lettura, come grave ed intricata; mentre, a suo avviso, le norme di attuazione non solo hanno semplificato il problema, ma altresì fornito una soluzione accettabile dall'una parte e dall'altra, tranne qualche modifica di merito. Affermando, invece, che esse non hanno alcun valore poichè non sono state promulgate, si legittima

la preoccupazione che non vi sia alcun punto di riferimento nè alcunchè di stabilito e che pertanto non si riscontri la benchè minima garanzia per la soluzione del problema.

Osservato per inciso che, se le norme di attuazione non sono state promulgate, ciò è avvenuto perchè il Governo centrale si è sottratto ad un suo preciso dovere, in quanto esse erano state elaborate da una Commissione paritetica da esso stesso nominata per la sua parte e per l'altra dall'Alto Commissario per la Sicilia, torna a manifestare la sua viva apprensione, che dovrebbe essere condivisa da tutta l'Assemblea, e che lo rende incerto nel giudicare sull'opportunità di aderire al rinvio del disegno di legge alla Commissione perchè si elabori una legge complessiva per il trasferimento di tutti gli uffici. Ritiene infatti che forse sia più opportuno continuare la discussione ed approvare il disegno di legge e soprattutto sottolineare che il ricorso davanti la Alta Corte avverso all'impugnativa promossa dal Commissario dello Stato alla legge per il passaggio degli uffici dell'agricoltura non ha perduto il suo valore, nonostante il successivo provvedimento del Governo centrale che disciplina la stessa materia. Si dovrebbe anzi, a suo avviso, impugnare davanti all'Alta Corte questo ultimo provvedimento, non fosse altro che per l'affermazione di principio in esso implicita, circa il potere unilaterale da parte dello Stato di legiferare su tutto quanto riguarda la sistemazione degli uffici dei singoli rami dell'amministrazione regionale. Nè il fatto di creare un nuovo conflitto davanti all'Alta Corte può far nascere delle perplessità, ove effettivamente si sia convinti della esattezza del proprio assunto, come lo sono in effetti l'Assemblea ed il Governo, il quale ha reagito con una sua memoria responsiva alla impugnativa del Commissario dello Stato di cui ha fatto cenno.

Rileva, al riguardo, che nel caso in cui tale materia debba essere definita in linea di principio dall'Alta Corte, non vi è nemmeno motivo di perplessità circa il tempo occorrente a chè questa si pronunzi, dato che i componenti di essa, di nomina statale, sono stati finalmente designati ed è sperabile che non incorrano anche essi nelle «crisi di coscienza» di cui è stato vittima qualche loro predecessore e che sono costate alla Regione quattro o cinque mesi di incertezza.

Fratanto si dovrebbe sottoporre al Governo della Regione l'urgente necessità che informi l'Assemblea degli intendimenti dell'organo centrale sulla delicatissima materia testè trattata, dato che ormai non ha più ragione di essere la preoccupazione, valida in passato, di non fare troppo energiche pressioni per non compromettere il coordinamento dello Statuto.

In proposito ricorda che il Presidente della Regione definì eccessivamente pessimista la sua interpretazione dell'emendamento Persico-Dominedò. Pur volendo indulgere all'assoluto ottimismo manifestato dall'on. Alessi, esprime tuttavia il timore che il biennio previsto in detto emendamento potrebbe essere un pretesto ed un'arma nelle mani del Governo centrale, il quale continua ad essere sollecitato da quelle forze antitetiche agli interessi della Sicilia che hanno avuto modo in passato di manifestarsi.

Da tali considerazioni è indotto a proporre che l'Assemblea voti il disegno di legge in discussione nel testo che la Commissione ha ritenuto di presentare all'Assemblea, così come ha votato l'altro analogo concernente gli uffici dell'Assessorato all'agricoltura. Ciò non intralcerà minimamente l'eventuale opera «diplomatica» che il Governo potrà fare nei riguardi del centro per raggiungere un accordo normativo, accordo che dovrebbe essere definitivo e su tutta la materia. Sarebbe, infatti, inammissibile che, mentre l'Assemblea regionale sospende la sua attività legislativa nei riguardi del passaggio dei vari uffici per elaborare una legge unica, il potere centrale dal canto suo ritenga di poter legittimamente legiferare per proprio conto. Non si può accordare al Governo centrale eccessiva fiducia relativamente alla sua azione futura in tale campo dopo quanto è avvenuto finora, a meno che esso non presenti, entro dieci o quindici giorni, un progetto completo di trasferimento integrale di tutti gli uffici, cioè a dire uno strumento che sostituisca validamente le norme di attuazione che si sono inficiate di inefficacia giuridica e che l'Assemblea ritiene invece perfettamente valide.

Su tale punto di vista ritiene siano concordi l'Assemblea ed il Governo e reputa che ad esso si ispiri l'azione governativa di difesa in sede di controversia davanti all'Alta Corte. Infatti il Governo, almeno per quanto riguarda gli uffici dell'agricoltura e quelli dell'industria e commercio, si è mostrato d'accordo con l'Assemblea nel ritenere che questa fosse competente e che dovesse essa stessa votare le leggi riflettenti la sistemazione degli uffici dei singoli Assessorati.

Ritiene pertanto opportuno ed anzi indispensabile che si segua l'atteggiamento da lui prospettato, anche perchè l'Assemblea sottolinei che tiene a mantenere il suo prestigio, sostenendo il suo punto di vista almeno finchè una sentenza dell'Alta Corte non lo rettifichi.

Fa altresì osservare che il Commissario dello Stato non ha impugnato una legge dell'Assemblea in quanto il suo contenuto era incostituzionale, ma l'ha infirmata negando alla Regione qualsiasi potere di deliberare sulla de-

limitazione dei suoi compiti e trasferendo tale potere ad un organo unilaterale qual'è lo Stato, il quale, quanto meno, dovrebbe trovarsi nell'identica posizione dell'Assemblea siciliana. Tale punto di vista non può essere assolutamente accettato, in quanto distruggerebbe le attribuzioni che all'Assemblea siciliana provengono dallo Statuto. Si potrebbe soltanto ammettere che la decisione spetti congiuntamente al Parlamento nazionale e a quello regionale, attraverso un accordo normativo e che, ove dovesse sorgere un conflitto nella maniera di concepire tale accordo, sia compito dell'Alta Corte il sanarlo. Riconoscere oggi il diritto del Governo centrale di sostituirsi al Parlamento siciliano per dettare norme in ordine alla delimitazione dei poteri regionali, significherebbe ammettere sul terreno esecutivo la possibilità di revisione dei compiti e dei poteri che sono stati attribuiti alla Regione con lo Statuto e cioè con legge costituzionale. *(Applausi - Vivissime congratulazioni)*

CALTABIANO, espresso anzitutto il parere che il disegno di legge in esame debba essere discusso subito e senza alcun senso di allarme, afferma di condividere le preoccupazioni dell'on. Cacopardo, il quale ha manifestato la sua perplessità davanti alla motivazione della impugnativa del Commissario dello Stato avverso la legge sul trasferimento degli uffici dell'agricoltura.

L'on. Cacopardo ha affermato che il trasferimento degli uffici avviene «ope legis» e che quindi i provvedimenti relativi dell'Assemblea regionale consistono soltanto nel riconoscimento e nell'identificazione «topografica» degli uffici stessi. Il Commissario dello Stato, da parte sua, non riconosce tale tesi e ritiene che il trapasso degli uffici debba essere definito unilateralmente dal potere centrale; il che, secondo l'on. Cacopardo, non può essere accettato dall'Assemblea.

Al riguardo vuol ripetere la considerazione, già altre volte fatta, che nella materia in argomento occorre più pazienza che furore, aggiungendo che è necessario maggior coraggio per aver pazienza che per montare in furore. Infatti la difficoltà che si è presentata e che forma oggetto dell'odierna discussione non sarà certo l'unica che la Regione incontrerà sul suo cammino, in quanto è l'intero sistema autonomistico che deve fatalmente scontrarsi con delle difficoltà, dato che, come i siciliani intuiscono e come il Presidente della Regione ha quasi accennato in una precedente occasione, sono stati, se non soltanto loro, certamente anzitutto loro ad introdurre e sviluppare nel congegno dello Stato italiano l'istituto autonomistico. Ciò non è impresa da poco, ove si pensi che lo Stato italiano era tra i più

accentratori d'Europa, ricalcando fedelmente il modello napoleonico. Tali rinnovamenti nella storia dei popoli avvengono di solito attraverso fatti ed atti rivoluzionari e se i siciliani riusciranno a realizzare in Italia uno stato decentrato basato sulle autonomie mediante procedimenti legali, gradualisti e normativi, avranno acquistato non piccolo merito. *(Approvazioni)*

Osservato che tali compiti non possono realizzarsi in un semestre o in un anno, pur condividendo le perplessità dell'on. Cacopardo, vuole però fare una rettifica di carattere psicologico al suo modo di vedere il problema e suggerisce di considerarlo con una maggiore dose di pazienza.

Ricorda poi che l'inserzione all'ordine del giorno del disegno di legge in discussione ha dato luogo ad uno sciopero di due ore degli statali siciliani, che è stato annunziato in tutta l'Isola con quei manifesti di color verde che tutti i deputati avranno certamente visto e che, a suo avviso, non è stato esattamente valutato. Rende noto, in proposito, che nella Sicilia orientale tale sciopero ha avuto più successo che nel resto dell'Isola e che è stato, se non proprio promosso, certamente ispirato e guidato da un deputato siciliano di cui preferisce non fare il nome.

Rilevato che su tale terreno si è creata in Sicilia una atmosfera quasi di «scommessa», di prestigio e di puntiglio, osserva che, per chiarire la vera essenza del problema, bisogna dissipare tale atmosfera senza inutili atti di alterigia o di sufficienza politica, ma sostenendo con fermezza che il Governo regionale deve avere i suoi organi, proprio perchè ha la responsabilità dell'amministrazione della Regione.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge di cui trattasi debba essere discusso e votato anche per uno scopo dimostrativo, ma che non bisogna dimenticare che il trapasso degli uffici urta molte suscettibilità, in quanto devono spostarsi e rettificarsi molte situazioni ambientali precostituite nel vecchio Stato accentratore, che oggi è in ricomposizione, ma che non poteva certamente assumere una nuova figura ed una nuova sostanza solo per il fatto che è stata promulgata la Costituzione.

Concludendo afferma che a tale nuova sostanza bisognerà dare concreta attuazione senza perdersi d'animo, anche se ciò costerà molta fatica, e si dichiara tuttavia molto tranquillo circa l'avvenire dell'autonomia che andrà consolidandosi a mano a mano che il popolo siciliano ne avrà constatato i benefici effetti. *(Approvazioni)*

ALESSI, *Presidente della Regione*, premezzo che non intende anticipare le dichiara-

zioni che a nome del Governo farà l'on. Restivo, quale Assessore proponente del disegno di legge in esame; si limita ad alcune considerazioni di carattere politico. Anzitutto dichiara di condividere in pieno, facendole interamente sue, le osservazioni che con tanta saggezza e spirito di comprensione ha fatto l'on. Caltabiano. Ciò, sia per la fiducia che personalmente ha — e che crede debba essere comune a tutti i membri dell'Assemblea — nell'istituto dell'autonomia come una realizzazione definitiva per la Sicilia, sia per la serenità e la pazienza che l'Assemblea e il Governo dovranno mettere in tale realizzazione, appunto perchè si tratta di una vera e propria rivoluzione nella storia giuridica pubblica dello Stato italiano. Tale pazienza è giustificata dalle non poche difficoltà che la realizzazione dell'autonomia presenta dal punto di vista giuridico e da quello psicologico, data la complessità stessa del problema.

Aggiunge poi alcune comunicazioni integrative di ciò che è stato testè riferito dall'on. Cacopardo. Questi ha rilevato che il Governo regionale è stato «quieto» nel suo primo anno di gestione, per una ragione politica da lui stesso serenamente sottoscritta; si attendeva il coordinamento dello Statuto e bisognava non essere precipitosi. L'Assemblea, che nelle varie discussioni sulle dichiarazioni di governo si occupò della questione, convalidò tale atteggiamento col suo voto di fiducia. Ciò è chiaro per tutti ed anche per il Governo regionale che infatti dal 31 gennaio in poi ha iniziato il periodo della realizzazione attiva. Le prime attuazioni non sono certo di scarso rilievo, poichè ognuno avrà compreso il valore che avrà il funzionamento delle sezioni regionali della Corte dei conti e del Consiglio regionale di giustizia amministrativa, che cominceranno a funzionare tra un mese con tutti i poteri, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, finora appartenenti al Consiglio di Stato. Trattasi di due organi di controllo, di consultazione e di giurisdizione che daranno al Governo regionale il prestigio di operare con la solennità e con la garanzia di tutte le forme democratiche che si riconnettono ad un governo. Tali realizzazioni sono state registrate appunto nel periodo successivo al 31 gennaio.

Per quanto riguarda l'Alta Corte precisa che l'Assemblea Costituente, e non il Governo centrale, ha ritardato a nominare i rappresentanti dello Stato, che peraltro sono tutti in carica sin dal mese di dicembre.

Le difficoltà ulteriori sono sorte non già a causa di dimissioni di membri eletti dal potere centrale, ma per la nomina del Presidente e del Procuratore generale della stessa Alta Corte. Questi ultimi, com'è noto, vengono nominati dagli stessi membri dell'Alta Corte,

i quali a loro volta sono eletti, parte dall'Assemblea regionale, parte dal Parlamento nazionale. Le difficoltà sorsero, non già perchè fossero sopravvenute delle dimissioni, ma perchè vi furono delle mancate accettazioni che determinarono la condizione giuridica di una Alta Corte non costituita. Pertanto non vi fu mai, e non poteva esserci, una messa in mora nè da parte del Governo regionale nè da parte di quello nazionale; ciò perchè gli uomini prescelti, con votazione unanime, a ricoprire tali alte cariche stimarono, di volta in volta, di non potere accettare o perchè si profilava loro un altro incarico — come in effetti avvenne per l'on. Bonomi eletto successivamente Presidente del Senato — o perchè ritennero, come lo stesso on. Bonomi, incompatibile assumere la carica di Presidente di un'Alta Corte, mentre facevano parte di un corpo legislativo, quale era l'Assemblea Costituente, che aveva votato quell'emendamento Persico-Dominedò che era stato impugnato dal Governo regionale e sul quale proprio l'Alta Corte doveva emettere il suo giudizio.

In altri termini stimavano che, accettando, sarebbero divenuti «giudici e parte» nella stessa vertenza.

Fa quindi notare che, senza alcuna remora da parte del Potere esecutivo, dopo le sollecitazioni del Governo regionale, con la piena accettazione della nomina a Presidente dell'Avv. Scavonetti, e con la nomina e la accettazione del Procuratore Generale, Dr. Eula, finalmente è avvenuta la valida costituzione della Alta Corte che non può, ormai, essere infirmata da una qualsiasi dimissione, poichè questa avrebbe come conseguenza soltanto la sostituzione del membro titolare con il supplente o la nomina immediata di un nuovo membro ad opera del corpo legislativo che detiene tale potere. Pertanto deve essere considerata come definitivamente acquisita e realizzata la costituzione dell'Alta Corte.

Riferendosi, quindi, alle norme della Commissione paritetica osserva che la questione è assai delicata; non si rende conto come l'on. Cacopardo non abbia tenuto presenti le discussioni avvenute al riguardo in Assemblea e l'indirizzo che, conseguentemente a queste, fu preso. Si ritiene, infatti, che l'Assemblea potesse rilevare quella parte delle norme non ancora promulgate che riteneva vantaggiose, al fine di presentarle al Governo centrale perchè questi, a sua volta, le sottomettesse al Capo dello Stato per la promulgazione. Fu però rilevato fin d'allora che vi erano alcune norme che indubbiamente avrebbero differito le conquiste economiche della Regione, avrebbero complicato taluni problemi che costituivano la base necessaria alla realizzazione della autonomia. Fra queste, in particolare, quelle

concernenti il fondo di solidarietà il quale, secondo le norme della Commissione paritetica, avrebbe dovuto essere definitivamente liquidato con la semplice assegnazione di una quota sul bilancio nazionale dei lavori pubblici ordinari secondo la media ottenuta da un determinato numero di anni — l'ultimo biennio o triennio.

L'applicazione di tali norme avrebbe messo la Regione, nei confronti dello Stato, in una situazione di gran lunga inferiore a quella fin'oggi conseguita, senza far ricorso al fondo di solidarietà.

Era stato, peraltro, rilevato dalle dichiarazioni da lui fatte al riguardo, e con il consenso generale dell'Assemblea, che sarebbe stato pericoloso — almeno dal punto di vista dell'interesse della Regione — accettare in blocco le norme predisposte dalla Commissione paritetica, in base all'art. 43 dello Statuto, perchè risolvevano il grave problema dello stato giuridico degli impiegati in modo certamente non equo. Basterà infatti osservare che, secondo tali norme, un funzionario passato al ruolo regionale che avesse voluto rientrare nella amministrazione statale, avrebbe dovuto riprendere il grado che ricopriva al momento del suo passaggio nel ruolo regionale. Tale norma, evidentemente, sarebbe stata avvilente per l'impiegato siciliano, poichè si sarebbe verificato l'assurdo che un funzionario che fosse passato alla Regione col grado XI ed avesse raggiunto nel corso di una lunga carriera un alto grado, quale il quarto od il terzo, rientrando nell'amministrazione statale avrebbe dovuto riprendere il grado XI.

Sarebbero pertanto bastati tali due elementi — l'uno di carattere economico, l'altro sociale — per determinare una perplessità nello accettare in blocco tali norme.

Ed infatti, attraverso libere discussioni e con metodo democratico, l'Assemblea venne nella determinazione — dietro iniziativa dello stesso gruppo parlamentare indipendentista — che dovessero essere adottate soltanto quelle norme che fossero compatibili con le esigenze giuridiche, sociali, politiche ed economiche della Regione. Pur non avendo con sè lo apposito fascicolo nel quale annota, man mano, il trapasso di tali norme dallo stadio di elaborato giuridico della Commissione paritetica a quello della promulgazione, assicura che per un buon 30% di esse questo è già avvenuto, mentre per altre è in corso.

Concorda con l'on. Cacopardo sulla utilità di presentare al Governo Centrale, per la promulgazione, progetti di adozione di blocchi di norme elaborate dalla Commissione paritetica che risultassero convenienti per la Regione perchè eque, utili o perchè favorevoli alla rea-

lizzazione dell'autonomia, ma non mai di tutte quante le norme stesse perchè in tale caso l'Assemblea mancherebbe al suo dovere politico.

Dichiara pertanto che non è possibile sostenere l'immediata validità esecutiva di tutte le norme elaborate dalla Commissione paritetica, come è avvenuto nel corso dell'attuale discussione, perchè ciò sarebbe in contrasto con quanto è stato ritenuto nel passato dalla unanimità dell'Assemblea; pertanto il Governo non potrebbe associarsi a tale proposta, perchè la considererebbe nociva per l'autonomia della Sicilia. Altro è, infatti, scegliere fra gruppi e gruppi di norme, altro sostenere il principio giuridico di adozione generale e cioè la richiesta di promulgazione di tutte le norme.

Concludendo, rileva che le precisazioni da lui fornite indicano un dissenso non con il contenuto sostanziale delle dichiarazioni fatte dall'on. Cacopardo, ma con la forma quasi polemica con cui le osservazioni stesse sono state fatte.

Stima, infatti, che non vi sia un vero e proprio *casus belli*, non soltanto perchè l'on. Caltabiano ha precisato che non deve esserci, ma perchè nella sostanza, le conclusioni alle quali il Governo è pervenuto coincidono con quelle dell'on. Cacopardo.

Tali sue dichiarazioni lasciano comunque impregiudicato quanto sarà per dire l'Assessore all'agricoltura, circa il passaggio degli uffici dell'agricoltura e l'on. Restivo, in merito al disegno di legge in esame.

TAORMINA osserva che la relazione avrebbe dovuto essere fatta dall'on. Restivo.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ribatte che le dichiarazioni dell'on. Cacopardo esigevano una precisazione di carattere politico, ed è questo che egli ha voluto fare.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, premesso che ha il diritto di fare delle precisazioni, non fosse altro che per fatto personale, osserva che l'on. Cacopardo ha manifestato una preoccupazione per ciò che riguarda le norme emanate con il recente decreto del Governo nazionale in materia di agricoltura. Fa notare al riguardo all'on. Cacopardo che tali norme seguono quella già votata dall'Assemblea regionale. Entrambi i provvedimenti evidentemente si ricollegano alle norme di attuazione, concordate in sede di Commissione paritetica; l'uno regionale, attuandole nell'ambito della Regione, l'altro nazionale attuandole nel campo nazionale con riflessi nella Regione. L'Assemblea regionale, infatti, ricollegandosi alle norme di attuazione, concordate ai sensi dell'art. 43

dello Statuto, ha emanato una sua legge nella quale è stato consacrato che diventavano organi dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, gli Uffici statali e gli Enti ed Istituti già dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste ed ha stabilito che passavano sotto la vigilanza di detto Assessorato tutti gli uffici già posti sotto la vigilanza del Ministero. Il Governo centrale, dal suo canto, ha consacrato in una sua legge il passaggio di questi uffici all'amministrazione regionale.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, chiede se la legge nazionale è informata a tale criterio, secondo il quale tanto la Regione quanto il Governo nazionale hanno usato di un loro potere, o se invece quest'ultimo non ha voluto attribuirsi un potere unilaterale.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiarisce che lo Stato, trasferendo con una sua legge i propri uffici alla Regione si è in sostanza ricollegato alla legge regionale di cui trattasi ed alle norme d'attuazione. Stima pertanto che non vi sia luogo ad alcuna preoccupazione, dato che tanto l'Assemblea regionale quanto il Governo nazionale hanno promulgato, ognuno per suo conto, delle leggi che attuano una determinata parte delle norme della Commissione paritetica.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, chiede se il Governo centrale ha preso atto della legge regionale.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, riferendosi a quanto ha già chiarito, precisa che ha voluto porre in luce che l'Assemblea ha fatto una legge regionale che serve ad attuare le norme dello Statuto e che lo Stato ha fatto una legge nazionale che si ricollega alle medesime norme. Praticamente la una e l'altra coincidono e concernono il passaggio, in sede di attuazione dello Statuto regionale siciliano, di tutte le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e foreste all'Assessorato per l'agricoltura e foreste, il che non è suscettibile di destare preoccupazione nè in Assemblea nè in altro luogo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, osserva che la tesi sostenuta dall'on. La Loggia non consente di spiegare i motivi che hanno determinato l'impugnazione della legge di cui trattasi, dinanzi l'Alta Corte.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste* chiarisce che l'impugnativa si basa sul principio che occorre una manifestazione di volontà dello Stato affinché gli uffici che erano dello Stato passino alla Regione.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che le due volontà devono incontrarsi.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, riferendosi poi allo sciopero regionale a cui ha accennato l'on. Caltabiano, osserva che il passaggio degli uffici dallo Stato alla Regione, come è stato dimostrato recentemente in occasione di quello degli uffici dell'agricoltura, non influisce sulla sistemazione definitiva dello stato giuridico ed economico del personale dello Stato.

ALESSI, *Presidente della Regione*, rileva che deve esser fatta una netta distinzione fra le attribuzioni, gli uffici ed il personale.

Le attribuzioni riguardano l'Assemblea ed il Governo e costituiscono pertanto un *quid politico* che si è compiuto il giorno stesso in cui è stato promulgato lo Statuto e sono stati creati gli organi. L'Assemblea ne è stata subito investita senza che fossero necessarie delle speciali leggi di trapasso, appunto perchè si tratta di attribuzioni che derivano direttamente ed esaurientemente dallo Statuto.

Il trapasso degli uffici, invece, costituisce una questione di natura diversa perchè, dovendo passare una determinata organizzazione amministrativa dallo Stato alla Regione è necessario un atto, mediante il quale lo Stato disponga che determinati uffici si mettano a disposizione di determinati organi regionali.

In tal caso, infatti, gli atti di volontà dello Stato e della Regione si devono incontrare, poichè il fatto che un Assessorato abbia i poteri giurisdizionali che gli permettano di esaminare un determinato ricorso è diverso da quello per cui un determinato ufficio passi alle dipendenze di tale Assessorato e ne subisca la disciplina.

Il problema, poi, che si pone circa i funzionari è ancora differente, perchè il passaggio degli uffici non comporta quello dei funzionari. Lo sciopero degli statali è stato, pertanto, inopportuno perchè — come chiari con un comunicato — la discussione avvenuta in Assemblea non portava alcun pregiudizio alla questione del ruolo nazionale o di quello regionale. Il Governo non potè rispondere in maniera diretta ad una protesta che era stata rivolta contro l'Assemblea per aver questa posto all'ordine del giorno tale questione, in quanto — a parte il fatto che un qualsiasi cittadino non può opporsi all'ordine dei lavori parlamentari — il Presidente della Regione non ha potere di tutela su alcuno e tanto meno sull'Assemblea.

Dalle suddette distinzioni risulta, pertanto, chiaramente che, circa il passaggio degli uffici e per la questione riguardante la posizione giuridica degli impiegati, la volontà dello Stato deve intervenire, perchè la Regione può creare dei nuovi uffici ma non può obbligare quelli dello Stato a passare alle sue dipenden-

ze disciplinari ed amministrative se non in concorso con un comando dello Stato.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, osserva che però tale provvedimento non può esser preso soltanto dal Commissario dello Stato.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ribatte che il provvedimento è stato preso, per suo conto, dalla Regione ed è stato preso anche dallo Stato col concorso della Regione. Egli era infatti presente al Consiglio dei Ministri quando venne adottato il provvedimento legislativo nazionale.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, precisa che ciò corrisponde al suo punto di vista.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, stima che la discussione sia matura per giungere ad una conclusione che trovi concorde tutta l'Assemblea. L'on. Cacopardo infatti ha, sotto un primo riflesso, sottolineato quello che può essere considerato come aspetto tecnico del problema, affermando che l'Assemblea, su un piano di valutazione tecnica, potrebbe pensare alla opportunità di non frammentare, con una serie di provvedimenti separati, le norme sul passaggio degli uffici rinviando alla Commissione il disegno di legge, perchè sia già compreso nella regolamentazione generale di tutta la materia. Ciò indipendentemente dal fatto che sarebbe comunque opportuno rimandare la deliberazione, perchè il disegno di legge venga sottoposto all'esame della Commissione per la finanza ed il patrimonio, dati i riflessi finanziari che la organizzazione degli uffici comporta se non altro per determinare quale parte delle spese debba gravare sul bilancio dello Stato e quale su quello regionale per quegli uffici, come ad esempio l'Intendenza di finanza, che continuano ad esercitare anche funzioni statali.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che nel corso della precedente seduta l'invio alla Commissione per la finanza è stato ritenuto obbligatorio.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, replica che il provvedimento in questione è stato inviato alle Commissioni legislative abbinate per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo e per la finanza e il patrimonio e che quest'ultima, dopo un lungo dibattito, si dichiarò incompetente perchè stimò si trattasse di pronunciare un giudizio tecnico e non di stanziare fondi.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che invece, a suo avviso, il problema investe

il settore finanziario in quanto tali servizi importano un onere.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, ribatte che, in ogni modo, la Commissione legislativa per la finanza si è dichiarata incompetente.

NAPOLI conferma che la Commissione ha creduto, a giusta ragione, di dichiarare la sua incompetenza.

RESTIVO, *Assessore alle finanze ed al patrimonio*, fa notare che alle esigenze di tecnica legislativa alle quali si è riferito, si è aggiunta la preoccupazione politica che il rinvio del disegno di legge potesse essere interpretato come l'espressione di un dubbio sulla competenza della Regione o come perplessità dell'Assemblea su una questione che potrebbe rendere meno salda e precisa la posizione dell'autonomia siciliana.

Osserva che tutti i richiami fatti al riguardo, nel corso della presente seduta, dovrebbero invece condurre ad una conclusione perfettamente opposta. L'on. Cacopardo, infatti, in una sua tesi ha sostenuto che la Regione — nel caso in esame — si trova in un campo in cui l'attività legislativa dello Stato dovrebbe essere preceduta o almeno dovrebbe presupporre una volontà da parte dell'Assemblea regionale. Ha pertanto parlato di accordo normativo, di incontri di volontà che si riflettono nell'ordinamento dell'autonomia, con un atto dello Stato ed uno della Regione in rapporto alle sfere di competenza proprie ad ognuno dei due ordinamenti.

Se tale è il presupposto da cui muove l'attività legislativa della Regione e quella dello Stato, non può esser preso migliore riferimento che quello offerto dalle leggi emesse nel campo dell'agricoltura. In queste si è realizzata proprio quella tesi di incontro di volontà che preme alla Regione di affermare. Lo Stato, infatti, con una sua legge, ha accettato, in pieno, tale contributo normativo. L'impugnativa fatta dallo Stato tende a dimostrare che il passaggio delle attribuzioni, già operatosi con l'entrata in vigore dello Statuto regionale, è differente dal passaggio degli uffici, specie quando questi esercitano attribuzioni non soltanto regionali ma anche statali. Tale impugnativa non risulta ufficialmente decaduta; ma l'Assemblea vuole decisamente affermare che, in realtà, lo sia. Osserva al riguardo che potrebbe esser sostenuto il criterio secondo il quale l'impugnativa sia caduta perchè è venuta meno la materia del contendere, ma che invece bisogna ritenere che ciò sia avvenuto perchè la volontà legislativa della Regione — giunta ad uno stadio di piena efficienza — si incontra con quella dello Stato. Tale incontro

di volontà si riflette nel settore dell'ordinamento regionale ed in quello statale attraverso i due distinti provvedimenti presi.

Peraltro, l'Assemblea potrebbe seguire l'altra tesi, sostenuta dall'on. Cacopardo, e cioè che l'incontro delle due volontà si è già operato entro quel complesso di norme stabilite dalla Commissione paritetica in base all'art. 43 dello Statuto regionale. Ritiene che tale tesi, pur non avendo forse una fondatezza assoluta, meriti considerazione. Fa però notare che l'Assemblea, ove volesse seguire tale criterio nella sua futura attività legislativa, non dovrebbe fare leggi, sia pure di contenuto identico alle norme dello Statuto, ma soltanto richiedere allo Stato, in base a un dovere giuridico che per lo Stato deriva dall'art. 43 dello Statuto regionale, la promulgazione delle norme elaborate dalla Commissione paritetica.

Non ritiene, pertanto, opportuno che l'Assemblea manifesti in proposito la sua opinione prima che la Commissione abbia esaminato tali tesi, ed abbia espresso al riguardo il suo parere. L'Assemblea dovrebbe invece esaminare l'opportunità — secondo le considerazioni tecniche alle quali si è riferito — di inserire il provvedimento in questione in quella serie di norme, più complesse e articolate, che si riferiscono a tutta l'attività amministrativa della Regione siciliana.

Al riguardo non può sussistere alcuna preoccupazione politica, perchè l'Assemblea, in tale campo, non si muove su un piano euforico o ottimistico, ma deve interpretare i fatti così come il diritto le consente. Bisogna pertanto attendere e constatare quale sarà la sorte dell'impugnativa; soltanto allora, e soltanto se lo Stato vi insistesse, dovrebbero essere presi degli atteggiamenti consequenziali. Stima, quindi, che risponda ad un criterio di convenienza soprassedere sul provvedimento, e ciò non perchè ci siano dubbi sulla competenza dell'Assemblea, non perchè la Regione non abbia il diritto di auto-organizzarsi secondo le sue esigenze ed i suoi principi, ma perchè le tesi prospettate devono essere valutate alla luce dei veri interessi della Regione.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, intende rettificare non talune interpretazioni del suo pensiero, ma soltanto un dato di fatto.

Ha già sufficientemente illustrato il pensiero della Commissione sul punto accennato dall'Assessore alle Finanze, se cioè si dovesse prospettare al Governo centrale uno schema di legge che il Governo medesimo — inteso come complesso di tutti i poteri dello Stato — dovesse, attraverso i suoi poteri legislativi, approvare, o se, invece, dovesse essere riconosciuto il principio che il Parlamento siciliano

promulga le leggi di identificazione dei suoi poteri; e pertanto non ritiene di doversi soffermare al riguardo.

Riferendosi alla interpretazione data dallo Assessore all'agricoltura alla legge promulgata a Roma — tendente a dimostrare che il Governo centrale ha emanato tale legge nel senso di estrinsecare non già un potere esclusivo, ma il potere di una delle due parti che devono formare il contenuto normativo di un accordo — osserva che qualora l'Assemblea volesse riconoscere che le norme di attuazione elaborate dalla Commissione paritetica non hanno contenuto giuridico perchè non sono state promulgate, sarebbe, evidentemente, necessario che intervenisse un nuovo accordo fra Stato e Regione.

Tanto nel caso che il principio da lui precedentemente sostenuto non corrisponda alla verità — se cioè risultasse che il Governo centrale, nell'emanare la legge che riguarda il trasferimento degli uffici di agricoltura, avesse riconosciuto di estrinsecare un potere concorrente con quello della Regione — quanto nel caso contrario, basato su una differente interpretazione di dati di fatto che, essendo stati enunciati dall'on. La Loggia, non intenderebbe rettificare, non vi sarebbe niente di grave a chè il Governo centrale venisse a trovarsi di fronte ad una seconda legge della Regione che si pronunziasse sugli uffici finanziari e a sua volta emettesse una legge mediante la quale facesse incontrare la sua volontà con quella della Regione. Se poi, invece, la impugnativa del Commissario dello Stato dovesse essere considerata tuttora operante, bisognerebbe concludere che esistono due posizioni opposte fra loro, e cioè da una parte la Regione che si ritiene autorizzata a legiferare in quanto statuisce un principio contenuto in un accordo normativo e dall'altra lo Stato che ritiene di avere soltanto lui la potestà legislativa stimando che l'accordo normativo, al quale si riferisce il testo delle norme di attuazione, deve avvenire a mezzo di nuove norme.

Ammettendo, però, che le norme in questione concretavano già un accordo bilaterale e che l'art. 43 dello Statuto regionale siciliano stabilisce il principio che una certa sfera di poteri sono già stati trasferiti, è chiaro che tale articolo implica, in quanto norma costituzionale, il principio che il Governo centrale non abbia un potere unilaterale sulla materia riguardante il trasferimento degli uffici e dei poteri. Pertanto, qualunque sottile distinzione si voglia fare sul triplice aspetto della questione, resta — come concetto fondamentale — che devono intervenire due poteri nel momento in cui viene stabilita la norma definitiva.

Se tale concetto fosse già stato riconosciuto

nella legge in questione, l'affermarlo sarebbe superfluo; ma, essendo invece lecito dubitare del contrario — in quanto non risulta che nella promulgazione di tale legge vi sia una norma che, riferendosi ad una impugnativa davanti all'Alta Corte, la ritenga risolta da un accordo transattivo — l'Assemblea, riconoscendo la legge in questione che potrebbe essere considerata come conferma del principio enunciato dallo Stato, ammetterebbe che la potestà di legiferare in proposito fosse unilaterale.

Non può fare a meno, pertanto, di rettificare, su di un punto, l'interpretazione data al suo pensiero dall'Assessore alle finanze.

Precisa, infatti, di aver sostenuto che se le norme di attuazione fossero state giuridicamente perfette avrebbero dovuto essere attuate — il che non è stato fatto in quanto era in corso il coordinamento — e che si sarebbe potuto accettare un provvedimento dello Stato relativo al trasferimento di uffici soltanto qualora questo regolasse tutta la materia e non si limitasse a disporre il passaggio dei soli uffici dell'agricoltura.

Non intendeva, però, proporre che venisse stabilito il complesso delle norme da attuare; ciò avrebbe potuto esser considerato opportuno un anno addietro, ma non ora perchè potrebbe trascinare la Regione sul piano inclinato di quel binario che, contrariamente alla opinione del Governo, lo preoccupa. Peraltro bisogna tener presente che dovrebbe passare un numero non precisabile di anni prima che si possa pervenire ad un accordo su tutta la materia. Concludeva, pertanto, nel senso che bisognasse non sospendere la legge in questione al fine di attendere la promulgazione del testo complessivo, ma votarla ed attenderne la impugnazione. Nel frattempo, il Governo regionale avrebbe dovuto assumere contatti più concreti e positivi con gli organi centrali, in modo da poter infine chiarire all'Assemblea quale fosse, in proposito, il pensiero di questi ultimi. Sottolinea che tale sua proposta non doveva essere intesa come un addebito fatto al Governo regionale, perchè tendeva soltanto a far sì che la situazione venisse chiarita, in modo che l'Assemblea potesse stabilire, con cognizioni di causa, la via da seguire. Se, infatti, il pensiero, finora indecifrabile, del Governo centrale si dimostrasse favorevole, allora la soluzione del problema verrebbe ad essere resa molto più semplice, mentre, nel caso contrario, l'Assemblea dovrebbe promulgare le sue leggi e difenderle davanti l'Alta Corte ove fossero impuginate.

Fa, quindi, notare che è possibile che lo Stato voglia attendere il risultato della impugnativa fatta, prima di determinare il suo atteggiamento. In tal caso ritiene opportuno che l'Alta Corte — che nel giudicare sulla legge

concernente il passaggio degli uffici dell'agricoltura, potrebbe essere influenzata dalla esistenza di quella analoga del Governo centrale — abbia presente anche la legge in questione in modo che si possa avere una definitiva decisione in materia sulla base di elementi positivi.

Comunque, ove il Governo regionale ritenga che la legge in questione non debba venire esaminata nel corso della presente seduta, al fine di permettere che ne venga fatta una migliore valutazione dall'Assessore alle finanze di concerto con la Commissione legislativa competente, la discussione può essere rinviata, ma soltanto per un breve periodo di tempo.

PRESIDENTE invita a formulare una proposta concreta in tal senso.

MONTALBANO propone che il disegno di legge venga rinviato alle Commissioni riunite.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ricorda che, nel momento stesso in cui si elevava il conflitto di competenza fra la Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo — alla quale veniva attribuita la competenza ad esprimere il suo parere sul disegno di legge in questione — e la Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio, quest'ultima si dichiarò incompetente, per cui l'Assemblea deve risolvere tale conflitto di competenza. Stima al riguardo che la Commissione legislativa per le finanze debba occuparsi del disegno di legge di cui trattasi perchè questo interferisce indubbiamente sul bilancio della Regione non fosse altro che per quegli uffici che esplicando — come ha chiarito l'on. Restivo — nello stesso tempo funzioni regionali e statali, impongono che venga determinato il limite di contributo che deve gravare sul bilancio della Regione e quello che deve gravare sul bilancio dello Stato. Fa, però, notare che, consigliando un tale provvedimento, il Governo non vuole ricorrere ad un espediente che miri a lasciare insoluta la questione perchè, invece, questa sarà riprodotta nei suoi termini di concretezza.

Riferendosi quindi al necessario incontro delle due volontà — Stato e Regione — osserva che, come a giusta ragione l'on. Cacopardo ha affermato, questo non può consistere in una norma recettiva del Parlamento regionale di quanto sarebbe per stabilire non più il Governo centrale, ma il Parlamento nazionale. Per le stesse ragioni, però, l'accordo non può essere concepito come un semplice dovere di ratifica da parte del Parlamento nazionale — come è stato sollecitato dall'on. Cacopardo — dei provvedimenti deliberati in materia dalla Assemblea regionale, perchè anche in tal ca-

so si avrebbe la manifestazione di un potere unilaterale.

Osserva poi che, mentre fino ad oggi il Governo nazionale aveva in sé il potere legislativo e pertanto l'incontro di volontà si poteva facilmente determinare fra Governo regionale, Commissioni, Assemblea regionale e Governo centrale, i termini essendo mutati, è necessario trovare un altro espediente.

In merito al rilievo fatto dall'on. Cacopardo secondo il quale nella legge nazionale che ha regolato il passaggio degli uffici dell'agricoltura manca una premessa qualsiasi che si riferisca in forma dichiarativa o informativa alla impugnativa fatta alla analoga legge regionale, osserva che tale considerazione è ingenua, perchè le leggi non contengono mai simili premesse. Ha però il piacere di comunicare pubblicamente all'on. Cacopardo che, nella discussione svoltasi in seno al Consiglio dei Ministri, venne posta la questione concernente l'impugnativa e la necessità che tale gravame non venisse superato da un irrigidimento della Regione basato su una sua esclusiva competenza al riguardo, perchè il problema consiste invece nello stabilire se si possa ammettere che una delle due parti abbia una competenza esclusiva. Tale punto della discussione rese necessario che il Governo centrale — al fine di prevenire la scadenza dei termini entro i quali doveva essere notificata alla Regione la decisione dell'Alta Corte — provvedesse immediatamente, con sua legge, al passaggio degli uffici dell'agricoltura. Pertanto tale legge, che contiene qualche ulteriore concessione a favore della Regione, fu dovuta ad una esigenza politica la quale teneva conto del fatto che, essendoci una impugnativa pendente, la questione poteva essere risolta solo con un intervento immediato.

Relativamente all'atteggiamento futuro della Regione, osserva che le Commissioni legislative prima e seconda riunite, dovrebbero risolvere l'alternativa concernente il ricorso parziale all'art. 43 dello Statuto regionale siciliano sotto la specie della convalida che è venuta dall'Assemblea Costituente. Ricorda, in proposito che una delle parti delegate alla nomina dei membri della Commissione paritetica era l'Alto Commissario, il quale però non rappresentava la Regione siciliana perchè non era ancora costituita — così come ora la rappresentano l'Assemblea ed il Governo regionali. L'Alto Commissario, infatti, era una autorità delegata dal potere centrale e, pertanto la Regione non ha il dovere — come ha precedentemente sottolineato — di sottostare a quei punti dell'elaborato che le nuocciano, mentre, al contrario l'elaborato stesso può essere considerato impegnativo per lo Stato.

Essendosi la Regione ormai legittimamente

costituita e rappresentando con legittimità e senza equivoco la popolazione siciliana, è necessario che venga stabilito il principio che in tal campo dovrà essere seguito. Le due commissioni legislative dovranno quindi esaminare la possibilità che i provvedimenti relativi alla materia in discussione vengano deliberati dall'una o dall'altra Assemblea, o dalle due Assemblies o da una soltanto dopo che sia stato preventivamente preso un accordo.

Ritiene pertanto che il disegno di legge in argomento, debba essere inviato alle due Commissioni legislative affinché lo elaborino e soprattutto esaminino la questione enunciata dall'on. Cacopardo circa le norme della Commissione paritetica.

AUSIELLO, premesso che la discussione è stata molto interessante, perchè ha dato agio all'Assemblea di ascoltare gli interventi di notevole importanza dell'on. Cacopardo, del Presidente della Regione e di alcuni membri del Governo, osserva che questi sono perfettamente d'accordo nel giudicare l'argomento in discussione, materia di legislazione concordata da attuarsi con legge della Regione e dello Stato. Domanda pertanto perchè il disegno di legge in questione sia pervenuto all'Assemblea come schema di provvedimento da proporre al Governo nazionale, la qual cosa ha fatto sì che la prima Commissione legislativa ed il relatore on. Cacopardo, essendo di diverso avviso, respingessero ad unanimità il principio della proposta fatta ai sensi dell'art. 18. Stimma che, forse, la Commissione si è preoccupata proprio perchè il disegno di legge veniva inviato come schema di provvedimento. Lo art. 18 concerne, infatti, i voti e le proposte di legge che vanno sottoposti al Governo nazionale in materia di competenza dello Stato e il disegno di legge in questione non avrebbe dovuto riferirsi a tale articolo perchè, secondo il comune parere dell'on. La Loggia, dell'on. Restivo e del Presidente della Regione — che personalmente condivide — concerne una materia di competenza non esclusiva dello Stato nè della Regione ma di competenza dell'uno e dell'altra.

Ritiene, pertanto, che la Regione abbia nel campo in questione, una sua competenza specifica ma che la legge che ne deriva debba incontrarsi con un atto di volontà dello Stato.

NAPOLI osserva che, in sostanza, bisogna preparare uno schema che costituisca oggetto di un accordo fra il Parlamento Nazionale e l'Assemblea Regionale, in modo che i due organi legislativi possano votare il medesimo provvedimento nazionale.

AUSIELLO rileva che il chiarimento dello on. Napoli è esatto e viene incontro ad un suo secondo rilievo.

L'incontro delle volontà non deve, infatti, essere casuale — come in realtà è avvenuto per la legge regionale sugli uffici dell'agricoltura che è stata seguita da una legge nazionale concernente su per giù lo stesso argomento — ma deve avere per presupposto una legislazione concordata in senso concreto. L'Assemblea regionale, cioè, non deve varare nel campo in questione una legge senza che un accordo preventivamente preso fra Governo regionale e statale, le dia la certezza che anche lo Stato stia per fare una legge analoga.

Condividendo, quindi, il punto di vista formulato dai precedenti oratori, propone che l'esame del disegno di legge venga sospeso in modo da rinviarlo alle Commissioni legislative competenti.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Governo, fatta propria dall'on. Montalbano e dall'on. Ausiello, concernente il rinvio del disegno di legge in esame alle Commissioni legislative riunite per la finanza e il patrimonio e per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo.

(E' approvata)

Per lo svolgimento di una interpellanza.

COSTA desidera conoscere la data in cui verrà posta all'ordine del giorno la sua interpellanza concernente l'eventuale scioglimento dell'ufficio dei lavori di recupero presso il Comando Marina di Trapani, annunciata nella seduta odierna. Fa notare che in seguito ad un tale provvedimento verrebbero licenziate circa mille persone.

PRESIDENTE assicura che sarà posta all'ordine del giorno di lunedì 21 giugno.

La seduta termina alle ore 22,45.

La seduta è rinviata a domani giovedì 17 giugno alle ore 17, in seduta segreta, ed alle ore 19 in seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

— Regolamento interno per gli Uffici ed il personale con annessa pianta organica; petizione del personale e ordini del giorno degli on.li Cacopardo e Caltabiano ad essa relativi.